

**MONEY LAUNDERING, DIRITTO PENALE
DELL'ECONOMIA E CONCORRENZA: QUALCHE
NOTA A MARGINE***



*Francesco Mucciarelli***

SOMMARIO 1. *Money Laundering*, impresa criminale, criminalità d'impresa: generalità. – 2. Il percorso del provento: dal reato-fonte all'economia legale. – 2.1. Il percorso del provento e le disposizioni del codice penale. – 3. Occultamento della provenienza, impiego e forme di manifestazione. – 3.1. (*segue*) nel contesto della criminalità d'impresa. – 3.1.1. Autori dei reati e beneficiario dei proventi. – 3.1.1.1. Autori dei reati in ambito corporativo e struttura dei reati. – 3.1.2. Le dinamiche di formazione del provento-profitto: riflessi sull'occultamento e sull'impiego. – 4. Conclusioni: note minime su bene giuridico e prospettive di riforma.

1. *Money Laundering*, impresa criminale, criminalità d'impresa: generalità

«Che oggi le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio rivestano un ruolo centrale nella lotta alla criminalità, non può dubitarsi»¹ è assioma icasticamente fissato, dal quale le considerazioni che seguono prendono spunto. La ricordata sintetica notazione, istruttiva per non smarrire la funzione delle incriminazioni di cui si discorre, introduce un'analisi storica decisiva non soltanto per comprendere i rapporti con figure di reato finitime, ma anche per cogliere con esattezza l'ingresso – progressivo e con aggiustamenti e modifiche – nel nostro ordinamento delle disposizioni destinate a fronteggiare il fenomeno del 'riciclaggio' (termine qui impiegato per richiamare il complesso delle forme di manifestazione raggruppate nelle tre fasi del *placement*, *layering* e *integration*)².

Le analisi cui sono state sottoposte negli anni le disposizioni in questione (artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p.)³ ne hanno messo in luce considerevoli, per

* Lo scritto è destinato ad un volume collettaneo in materia di riciclaggio curato da S. De Flammineis, R. Guerrini, D. Micheletti, edito da ESI. Si ringraziano i Curatori per aver autorizzato l'anticipazione del lavoro sulla presente *Rivista*.

** *Senior professor* di diritto penale dell'economia nell'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

¹ Così S. SEMINARA, *Per un inquadramento sistematico dei delitti in materia di riciclaggio e autoriciclaggio*, in *Criminalia*, 2022, 51. Da ultimo si vedano le perspicue notazioni di F. CONSULICH, *Il paradosso di Russell. Vita, morte e trasfigurazione della prova del riciclaggio*, in *Sist. pen.*, 25.5.2023.

² S. SEMINARA, *Per un inquadramento, passim*.

³ Oltre agli scritti citati a nota 1, si vedano nell'ampia bibliografia in materia, R. ACQUAROLI, *Il*

riciclaggio, in *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di F. Viganò e C. Piergallini, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino 2015, 903; N. AMORE, *Il punto e l'accapo sull'autoriciclaggio dei proventi delle consorterie criminali di stampo mafioso dopo le SS.UU. n. 25191 del 2014*, in *Dir. pen. cont.*, 9.10. 2014; M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio*, Torino, 2008; A. APOLLONIO, *Autoriciclaggio e diritto comparato. Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti"*, in *Dir. pen. cont. - riv. trim.*, 2017, 183; A. APOLLONIO, *L'introduzione dell'art. 648-ter.1 c.p. e il superamento del criterio della specialità nel rapporto tra la ricettazione e i delitti di riciclaggio*, in *Cass. Pen.*, 2015, 2890; E. BASILE, *L'autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money laundering e il nodo gordiano del concorso di persone*, in *Cass. Pen.*, 2017, 1277; E. BASILE, *Autoriciclaggio, "mera utilizzazione" e "godimento": soluzione di un enigma solo apparente*, in *Giur. It.*, 2018, 2744; E. BASILE, *Autoriciclaggio: prime applicazioni dell'art. 648-ter. 1 c.p.*, in *Giur. it.*, 2019, 2557; F. BELLAGAMBA, *La riforma del riciclaggio è legge: un'occasione mancata per andare oltre il mero recepimento della direttiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 445; D. BRUNELLI, *Autoriciclaggio e divieto di retroattività brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione*, in *Dir. pen. cont.*, 10.1.2015; A.R. CASTALDO, M. NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Padova, 2010; S. CAVALLINI, L. TROYER, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Dir. pen. cont.*, 23.1.2015; G. CIVELLO, *Autoriciclaggio: teoria e prassi*, Torino, 2022; S. CLINCA, *L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economico e garanzie fondamentali*, in *LP*, 3.5.2016; F. CONSULICH, *La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell'autoriciclaggio*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1-2/2015, 59; F. D'ALESSANDRO, *Il delitto di autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.)*, ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che abili", in *Il nuovo volto della giustizia penale*, a cura di G. M. Baccari, K. La Regina e E.M. Mancuso, Milano 2015, 3; F. D'ARCANGELO, *Fondamento e limiti della non punibilità dell'autoriciclaggio*, in *IP*, 2014, 303; A. M. DELL'OSSO, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015,796; S. FAIELLA, *Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale*, Milano, 2009; M. FAZIO, *I delitti di riciclaggio tra concorso di norme e concorso di persone*, in *LP*, 17.7.2017; M. FAZIO, *Il cangiante profilo offensivo dei delitti di riciclaggio*, in *LP*, 4.9.2020; A. GULLO, *Autoriciclaggio*, in *Dir. pen. cont.*, 21.12.2015; A. GULLO, *Autoriciclaggio. Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in *Dir. pen. cont.* 21.12.2015; M. JAHN, F. HELFERICH, *Il reato di riciclaggio: un banco di prova per i principii del manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo*, in *Sist. pen.*, 7.8.2023; A. MANNA, *Il bene giuridico tutelato dei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal patrimonio all'amministrazione della giustizia sino all'ordine pubblico ed all'ordine economico*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare*, a cura di A. Manna, Torino 2000, 63; V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 75; M. MANTOVANI, *Ne bis in idem sostanziale e autoriciclaggio*, in *Studi in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, 2016, 247; E. MUSCO (con il contributo di F. Ardito e A. Martuscelli), *Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego*, Bologna, 2022; G. MORGANTE, *Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita*, in *CP*, 1998, 2510; C. PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell'ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in *Criminalia*, 2015, 545; D. PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in *Resp. amm. soc. enti*, 3/2015, 66; V. PLANTAMURA, *Tipo d'autore o bene giuridico per l'interpretazione, e la riforma, del diritto di riciclaggio?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, 168; A. RUGANI, *Due anni di "autoriciclaggio": una fattispecie-simbolo tra incertezze ermeneutiche e marginalità applicativa*, in *LP*, 16.2.2017; S. SEMINARA, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016; F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di autoriciclaggio: una fonte inesauribile di effetti perversi dell'azione legislativa*, in *Dir. pen. cont.*, 10.12. 2014; M.T. TRAPASSO, *La punibilità delle condotte autoriciclatorie*, Napoli, 2017; M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio*

numero e contenuto, profili critici non limitati al basso profilo lessicale e alla fragilità e alla inadeguatezza della sintassi, ma estesi anche al versante della collocazione sistematica, come testimonia a mo' d'esempio l'ancora irrisolto rapporto con le figure della ricettazione e del favoreggiamento reale.

Al di là del dettaglio dei cennati profili critici, che in questa sede non interessa approfondire, sta però un rilievo di genere diverso, che emerge osservando da un punto di vista differente le norme in discorso (le disposizioni alla luce del significato che esse hanno assunto attraverso l'elaborazione degli interpreti), punto di vista diverso suggerito dall'assioma in principio citato: la centralità indubbia dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio per fronteggiare la criminalità rimanda in modo immediato e necessario al tipo di fenomeno deviante oggetto della disciplina di contrasto, alle sue caratteristiche e agli interessi che vengono compromessi (il bene o i beni giuridici lesi o esposti a pericolo) dai comportamenti che tale fenomeno criminale costituiscono.

Nella lunga teoria delle direttive comunitarie prima ed eurounitarie poi (aperta dalla 1991/308 CEE e chiusa, almeno allo stato, con la 2018/1673 UE) si rinvengono, ripetute in modo quasi testuale con limitate varianti lessicali minori, ampie e analitiche definizioni di condotte che il legislatore sovranazionale designa come integrative di fatti di *riciclaggio* (inteso il termine nel senso ampio in precedenza richiamato), comprensive altresì di comportamenti posti in essere anche dall'autore del reato-fonte⁴. Al di là dello sforzo teso a fornire una descrizione analitica di un fenomeno destinato ad assumere forme di manifestazione le più svariate in relazione alle contingenze concrete, sembra possibile spiegare questa (esasperata) ricerca di una tassonomia analitica con la necessità di rispondere quanto meno a due distinte esigenze.

Scontato che anche per tal modo viene confermata la centrale necessità di contrastare il fenomeno, la prima riconoscibile esigenza consiste nel fornire ai legislatori nazionali un quadro esaustivo, capace cioè di comprendere qualunque comportamento rilevante rispetto all'ambito di tutela per conseguire lo scopo (ulteriore e non meno fondamentale al cospetto dell'indifferenza del fenomeno criminale ai confini

di denaro proveniente da reato, Milano, 1997; nonché, scusandomi per l'ineleganza dell'autocitazione F. MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, *Dir. pen. cont.*, 24.12. 2014; F. MUCCIARELLI, *La struttura del delitto di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie*, in *Punire l'autoriciclaggio. Come, quando, perché* (a cura di E. Mezzetti e D. Piva), Torino, 2016, 1.

⁴ V. S. SEMINARA, *Per un inquadramento*, 61, 70 e segg. Per un quadro di riferimento esaustivo della disciplina e delle fonti sovranazionali anche convenzionali, si vedano F. DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio*, Banca d'Italia – UIF, luglio 2017, n. 8, nonché ancora *Quaderni dell'antiriciclaggio*, Banca d'Italia – UIF, giugno 2021, n. 16.

nazionali) di evitare il formarsi di spazi d'impunità (o anche soltanto di minore reazione) all'interno di alcuno degli Stati dell'Unione. Per altro verso, il dettaglio descrittivo – ed è questa la seconda esigenza alla quale si è fatto cenno – sembra destinato a suggerire ai legislatori nazionali la formulazione di fattispecie incriminatrici in modo sufficientemente preciso e determinato, anche in questo al medesimo scopo ulteriore appena sopra richiamato.

L'opzione dell'esasperato taglio analitico non riesce tuttavia del tutto convincente: non soltanto per la condivisibile critica all'opzione ideologica retrostante, ben colta da autorevole dottrina già in epoca risalente⁵, ma anche per almeno due distinte specifiche ragioni. Dapprima perché, in linea generale, la pretesa di esaustività e completezza si scontra, per un verso, con l'oggettiva intrinseca impossibilità di censire *ex ante* tutte le varianti concrete che le condotte riconducibili al fenomeno possono assumere e, per altro riguardo, con l'opposta esigenza di riservare spazio al principio di frammentarietà proprio del diritto penale. In secondo (ma soltanto per ordine espositivo) luogo, perché in tal modo si generano, pressoché inevitabilmente, lacune di tutela irrimediabili sul piano interpretativo e, ad un tempo, rischi di sovrapposizioni di norme, condizioni entrambe che determinano tensioni e incertezze sul piano applicativo, all'evidenza disfunzionali rispetto a un efficiente contrasto alla fenomenologia criminale in discorso.

Nella prospettiva qui d'interesse preferibile sarebbe stato forse cercare di individuare i tratti essenziali del fenomeno deviante, quegli estremi denotativi che lo caratterizzano in quanto espressivi del nucleo di disvalore e delle modalità di aggressione al bene meritevole di tutela.

Prima di procedere a siffatta ricognizione occorrono però ancora due notazioni: non si può non convenire con l'osservazione che l'ambito nel quale ci si muove è quello della cd *criminalità del profitto*⁶. Il sintagma merita tuttavia qualche precisazione, necessaria con riguardo al profilo che qui preme scandagliare. Assunto nella sua obiettività, il termine *profitto*, valevole nel contesto a connotare lo scopo dell'agire criminale, presenta un'ampiezza notevole, capace di comprendere qualunque reato contro il patrimonio (in senso lato) e anche ogni altro illecito penale che comunque offende il patrimonio. Sicché la formula può essere accolta come riferimento (peraltro

⁵ È stato scritto «il *non plus ultra* della perfezione legislativa dovrebbe essere una disperata casistica, onde il giudice somigli a una marionetta comandata da un inestricabile groviglio di fili» sicché questa ricerca diviene «una folle corsa dietro la fata Morgana», v. F. CARNELUTTI, *L'equità nel diritto penale*, 1937.

⁶ Ne fa cenno S. SEMINARA, *Per un inquadramento*, cit., 73. V. più ampiamente, R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2^a ed. 2022, 451.

indubabilmente corretto) di genere, nondimeno insufficiente a delimitare il territorio d'interesse. Se invece il termine *profitto* viene colto nel contesto dell'attività economica come scopo il cui perseguimento (con mezzi leciti) è addirittura uno dei tratti connotativi della stessa (in un'economia capitalista di mercato), fermo che una tale caratterizzazione rientra pienamente nel campo semantico proprio del termine, l'ambiente nel quale la riflessione finisce per svolgersi, ne riesce delimitato. Delimitazione che, come si cercherà di mostrare, può essere funzionale a una più esatta comprensione del fenomeno criminale e alla precisazione delle opzioni per fronteggiarlo.

Ancora una notazione, la seconda, prima di procedere oltre: non sembra azzardato ritenere che l'attività economica destinata a venire in maggiore considerazione rispetto al contesto d'interesse sia quella d'impresa, nella duplice valenza della *criminalità d'impresa* e di quella dell'*impresa criminale*. Conviene richiamare brevemente il valore da attribuire alle due categorie cui s'è fatto riferimento perché, per un certo verso, esse finiscono con il comprendere in modo pressoché completo il novero dei fatti significativi che caratterizzano il fenomeno criminale in discorso e perché, per altro canto, occorre verificare se la diversa morfologia delle due categorie e delle condotte illecite ad esse riconducibili implichi esigenze differenti sul piano delle scelte di tutela.

Se con la locuzione *criminalità d'impresa* si denotano tutte le condotte illecite penalmente rilevanti che costituiscono una patologica deformazione dell'agire di un'impresa la cui fisiologica attività rientra nella legalità (ad esempio fatti di infedeltà fiscale, comportamenti perturbativi del mercato, fatti d'inquinamento, ecc. posti in essere nell'ambito di un'attività imprenditoriale intrinsecamente lecita), con la formula *impresa criminale* si intende invece l'agire di una organizzazione dedita in modo esclusivo o preponderante a un'attività intrinsecamente illecita, irrilevante essendo la forma esteriore assunta da tale organizzazione (che ben frequentemente prescinde dalla costituzione in una delle figure societarie o associative previste dall'ordinamento). Si pensi, per esemplificare, a una organizzazione che si occupa della produzione e/o del commercio di sostanze stupefacenti o dello sfruttamento della prostituzione, ovvero a una società interamente impiegata per l'emissione di fatture per prestazioni inesistenti ovvero ancora a un'impresa che si occupa in via esclusiva del trattamento illecito di rifiuti.

Non deve però sfuggire che, per quanto strutturalmente criminali, attività come quelle qui sopra rammentate, vengono svolte secondo la logica imprenditoriale orientata alla massimizzazione del profitto e alla riduzione dei costi, distinguendosi l'impresa criminale da quella lecita (che rappresenta il nucleo essenziale dell'economia

capitalista di mercato) per essere la prima dedita in modo strutturale a un'attività criminale, mentre la seconda a un'attività lecita. Con una ulteriore precisazione: nell'ipotesi che un'impresa sia stata dotata di capitali iniziali di provenienza interamente illecita (e magari continui a riceverne) se la sua attività è invece lecita, non potrà essere considerata *impresa criminale*, posto che è alla tipologia dell'attività che occorre aver riguardo per deciderne la collocazione all'interno della bipartizione in discorso (con la precisazione che all'accertamento della provenienza criminosa dei mezzi impiegati per costituzione della stessa seguiranno le conseguenze previste dalla legge).

Ferma restando la distinzione posta fra *criminalità d'impresa* e *impresa criminale*, il conseguente profitto ha univocamente natura penalmente illecita, derivando nel primo caso da condotte costitutive di reato che s'innestano in un contesto altrimenti lecito (addirittura tutelato dall'ordinamento, come appunto l'attività d'impresa), nel secondo caso scaturendo da comportamenti anch'essi integranti reato che invece costituiscono, esaurendola (eventualmente insieme ad altri comportamenti accessori leciti), un'attività (svolta con logica imprenditoriale) intrinsecamente illecita.

A siffatta tipologia di profitto (di natura, come detto, penalmente illecita, quale ne sia la fonte) e, sotto altro punto di vista, alle attività che lo determinano e alle condotte successive che lo hanno per oggetto, sembrano rivolgersi gli interventi del legislatore sovranazionale con le direttive alle quali si è fatto in precedenza cenno (e considerazione analoga vale per il vasto apparato normativo di fonte convenzionale che concerne la materia). E se ciò trova agevole spiegazione nella considerazione – sulla quale si tornerà in seguito – che sul piano criminologico e della portata offensiva è senz'altro questo l'ambito di rilievo incomparabilmente maggiore, non può sfuggire che le condotte che il legislatore eurounitario descrive come meritevoli di adeguata sanzione criminale si attagliano altresì anche a comportamenti aventi a oggetto il profitto derivante da un qualunque reato contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio (per usare la nomenclatura del codice penale italiano) posto in essere anche al di fuori di un'attività economica di carattere imprenditoriale.

Indiscussa e indiscutibile la ben evidente differenza che intercorre sul piano della portata concretamente offensiva, ad esempio, tra una condotta consistente nell'occultamento del profitto derivante da un'evasione fiscale di grande entità in ambito corporativo e quella analoga (in quanto pur sempre di occultamento) riguardante il profitto conseguente all'appropriazione indebita di entità contenuta da parte del cassiere di una banca, non v'è dubbio che entrambe finiscono con il ricadere nell'ambito della medesima figura d'incriminazione (fatti salvi i complessi e in sostanza ancora

irrisolti problemi di rapporto con le figure della ricettazione e del favoreggiamento reale, per quanto concerne l'ordinamento nazionale)⁷.

2. Il percorso del provento: dal reato-fonte all'economia legale

Conviene ora cercare di fissare gli estremi che caratterizzano il fenomeno criminale fin qui genericamente chiamato riciclaggio, utilizzando il termine in un'accezione ampia, valevole a comprendere l'intero percorso compiuto dal provento del reato, incluse le fasi del *placement*, del *layering* e dell'*integration*, che connoterebbero il fenomeno deviante. Preme qui dapprima segnalare che le considerazioni seguenti intendono rilevare la tipologia dei comportamenti d'interesse, colti nella loro dimensione empirico-fattuale, come tratti dell'agire economico, prescindendo da qualificazioni giuridiche, in modo da disporre di un quadro di riferimento sintetico, ma sufficientemente preciso.

Azzardando una notazione riassuntiva, può dirsi che il percorso del provento del reato si articola in plurimi passaggi, il primo dei quali (a) consiste nella ricezione in qualunque forma del provento di un'attività criminale, precisando che con il termine *ricezione* si intende qualunque condotta attraverso la quale il soggetto acquisisce la disponibilità del bene di provenienza criminale e che il lemma *provento* comprende ogni tipo di utilità che tragga origine da un reato in precedenza commesso, utilità a sua volta consistente non soltanto in un incremento patrimoniale in senso accrescitivo, ma anche in quella che determina una mancata diminuzione del patrimonio, indiscutibile essendo che non aver subito un decremento dell'attivo rappresenta senz'altro un'utilità o un beneficio⁸.

Nel secondo passaggio (b) può essere raggruppato il vasto campionario di condotte variamente destinate a *occultare* la *provenienza* criminosa del provento del reato, attraverso qualunque *modalità decettiva* idonea allo scopo, segnalando che il tratto caratterizzante tal genere di condotte è rappresentato dalla componente ingannatoria (la capacità di dissimulare la provenienza), che può accedere a qualsiasi tipologia comportamentale.

⁷ Definitive sulla questione paiono le notazioni di S. SEMINARA, *Per un inquadramento*, alle quali si rimanda.

⁸ Si pensi al 'risparmio' fiscale derivante da comportamenti infedeli in materia tributaria costituenti altresì reato o ai 'risparmi' su costi e investimenti richiesti nell'ambito della tutela dell'ambiente o della sicurezza e igiene sul lavoro da parte di un'impresa manifatturiera.

Assumendo che il primo passaggio (a) si esaurisca nella mera ricezione del provento del reato, quello successivo dell'occultamento (b) rappresenta il vero e proprio momento genetico dell'attività di riciclaggio propriamente detta in quanto qui principiano i comportamenti strumentali a disperdere i collegamenti fra il provento e il reato che l'ha generato (comportamenti funzionali e propedeutici al passaggio successivo (c), consistente nella immissione nel circuito dell'economia legale, di cui si dirà nel prosieguo). In altre parole, è nell'ambito ora in discorso che inizia il tratto caratterizzante l'offensività tipica della condotta criminosa: impedire la ricostruzione a ritroso dell'*iter* del provento, precludendone la tracciabilità. In questo passaggio però il provento del reato non entra (ancora) nel circuito dell'economia legale, rimanendo confinato, per così dire, in un'area nella quale vengono svolte, oltre alle condotte di occultamento propriamente detto, anche quelle del tutto prossime (e in molti casi indistinguibili perché consistenti in un'unica attività oppure in attività immediatamente consequenziali) propedeutiche alla introduzione del provento (*rectius*: del suo corrispondente valore) nell'economia legale.

Le condotte che rientrano nel secondo passaggio finiscono per il consistere tutte in forme di occultamento/dissimulazione della effettiva provenienza del bene, necessariamente anche molto diverse fra loro in dipendenza della tipologia del bene e del contesto concreto nel quale vengono realizzate⁹. Considerato da altro punto di vista, in questo secondo passaggio si collocano due delle fasi tradizionalmente chiamate a definire il riciclaggio, in quanto almeno parte del *placement* e l'intero *layering* attono a comportamenti indirizzati a interrompere il collegamento fra il bene e il reato da cui proviene.

Prima di esaminare il terzo passaggio, merita d'essere qui anticipata una nota ulteriore riguardante la tipologia delle condotte. La nozione di *occultamento* riferita al collegamento reato-provento (o di altri equivalenti lessicali: interruzione/impedimento della tracciabilità, dispersione/dissimulazione delle tracce, ecc.) non può essere assunta in termini assoluti come equivalente di *impossibilità*. Ciò non soltanto per l'intrinseca impraticabilità del termine *impossibile*, non predicabile in modo rigoroso in giudizi *ex ante*, ma anche per la evidente ragione logica che se si dovesse pretendere che a integrare la condotta di occultamento siano soltanto quei

⁹ La differenza data dalla tipologia del bene oggetto del reato-fonte risulta evidente semplicemente richiamando, da un lato, il taglio di pietre preziose, necessario per impedirne l'identificazione prima della re-immissione in commercio e, dall'altro, le variegate modalità attraverso le quali vengono disperse le tracce degli introiti derivanti dalla cessione di sostanze stupefacenti.

comportamenti che hanno effettivamente impedito la ricostruzione del collegamento, in concreto non si potrebbe mai essere al cospetto di un fatto di riciclaggio, proprio perché, all'atto pratico, l'impedimento non fu assoluto, tanto che è stato superato, sicché – detto in altre parole – l'attività di occultamento non aveva reso *impossibile* la ricostruzione del percorso fatto compiere al provento¹⁰.

Ne segue, per necessità logica, che l'impedimento/occultamento rilevante è destinato ad avere natura relativa, tuttavia connotata da una apprezzabile idoneità decessiva, estremo essenziale non soltanto per fornire determinatezza alla fattispecie, ma anche per connotarne in modo ulteriore il disvalore.

Ferma restano l'esigenza di meglio approfondire altrove siffatto cruciale profilo, si può sin d'ora anticipare che il parametro di misura della idoneità potrebbe trovare elementi di irrobustimento considerando *a contrario* inidonei quei comportamenti la cui portata ingannatoria può essere superata da un semplice controllo di primo livello, senza necessità di ulteriori approfondimenti o verifiche.

Il terzo passaggio (c), conclusivo del percorso del provento, raccoglie tutte le attività attraverso le quali il provento o, più esattamente, il suo equivalente come conseguente alle attività cui è stato sottoposto nel passaggio precedente (b), viene immesso nel circuito economico legale. Anche in questo caso preme prestare attenzione, invece che alla descrizione analitica delle possibili forme di manifestazione delle attività, al tratto che ne caratterizza la componente illecita, profilo che presenta una non marginale criticità. A ben vedere, infatti, le attività di immissione nel circuito economico legale consistono in comportamenti in sé leciti, autentiche condotte neutrali se riguardate nella loro intrinseca oggettività, né diversamente potrebbe essere proprio per la natura e lo scopo di dette attività, che, 'dovendo' far entrare nel territorio dell'economia legale il corrispondente del provento del reato (ormai "ripulito"), non possono certo essere esse stesse denotate da tratti intrinseci di illiceità.

Se le notazioni che precedono sono plausibili, ne deriva l'impossibilità di identificare, tipizzandole *ex ante* e in astratto, condotte nominate di immissione illecita, apparendo il requisito dell'illiceità esterno all'attività intrinsecamente considerata che, per le ragioni in precedenza esposte, 'deve' essere necessariamente corretta sul piano legale.

La nota distintiva e insieme caratteristica della tipologia delle attività ora in discorso sembra allora poter essere individuata nella strumentalità alla immissione (nel

¹⁰ Si veda in proposito la lucida analisi compiuta E. BASILE, *Autoriciclaggio*, cit., 2557).

sistema economico legale), nell'essere cioè funzionale a far entrare nel circuito economico legale mezzi economici o risorse, la cui provenienza da reato è stata in precedenza schermata, occultata.

Occorre però spingere la riflessione almeno di un poco oltre la constatazione che appena precede, posto che il requisito della strumentalità (o, se si vuole, della funzionalità) alla immissione non reca con sé un autonomo segno distintivo tale da rendere per suo tramite *ex se* riconoscibile il comportamento come condotta di immissione illecita (in quanto introduttiva nel circuito economico legale del provento – ormai 'ripulito' – del reato). Sicché il nucleo problematico si sposta e si concentra sulla ricerca degli elementi capaci di qualificare in termini di illiceità (nel senso sopra indicato) attività/comportamenti formalmente leciti.

Prima di azzardare una risposta a siffatta questione conviene tuttavia anticipare qualche notazione sulla portata offensiva di tal genere di condotte, quelle che, come s'è detto, rifluiscono nel terzo passaggio del percorso compiuto dal provento del reato-fonte.

Guardate nel loro complesso e da un generale punto di vista, le condotte di immissione nel circuito dell'economia legale del provento del reato-fonte esprimono un profilo offensivo specialmente significativo e insidioso nella prospettiva di tutela del sistema economico (soprattutto di un'economia capitalista di mercato rispetto alla quale la tutela concorrenza rappresenta un interesse primario). Attraverso il flusso illecito gli operatori che possono infatti disporre di tali mezzi si trovano in una posizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri, che tale "beneficio" non possiedono. Evidente, a questo punto, il nucleo dell'offesa e l'oggetto della stessa: la concorrenza o, meglio, alcune delle condizioni che l'ordinamento è chiamato ad assicurare per il conseguimento dello scopo (comunque non raggiungibile, ma che vale come τέλος) consistente in una efficiente concorrenza fra gli operatori economici (più semplicemente e in modo concretamente immediato: fra le imprese).

La considerazione del profilo ora cennato – e sul quale si tornerà in seguito – illumina un aspetto del fenomeno criminoso in discorso.

Le attività che compongono i primi due passaggi del percorso del provento (la ricezione e l'occultamento della provenienza) non esprimono ancora una diretta potenzialità offensiva rispetto alla concorrenza, in quanto il provento del reato-fonte rimane ancora all'esterno del circuito economico legale, sicché la componente offensiva che connota le condotte di ricezione e di occultamento consiste, per un verso, nell'essere strumentali alla dispersione del collegamento tra il reato-fonte e il provento

dello stesso¹¹ e, per l'altro, nella loro funzionalità al passaggio successivo (l'immissione nel circuito legale), altrimenti impossibile, sicché la loro funzione si presenta per vero essenziale e indispensabile.

Quest'ultima notazione autorizza uno sviluppo argomentativo ulteriore: da un lato, il terzo passaggio, a differenza dei due che lo precedono, si colloca necessariamente nell'ambito delle *attività economiche* (intesa la locuzione in senso ampio), posto che a ciò non può che alludere la nozione di *immissione* del provento del reato-fonte nel circuito legale. Dall'altro, il terzo passaggio implica, altrettanto necessariamente, l'esistenza dei due passaggi che lo precedono, in quanto l'attività di immissione nel circuito legale non sarebbe possibile se il provento del reato-fonte non fosse stato dapprima 'ricevuto' e se, in un secondo momento, non ne fosse stata occultata/schermata la provenienza criminosa.

La superiore implicazione permette una conseguente inferenza: i comportamenti (formalmente legali/leciti), attraverso i quali si realizza l'immissione sono in concreto e in modo ineluttabile strettamente connessi con (almeno) uno di quelli di occultamento/schermatura, connessione strumentale frequentemente, ma non necessariamente, contigua sul versante temporale. Sul piano oggettivo siffatta strumentalità, rilevabile in concreto, attribuisce alla condotta di immissione il carattere della illiceità ed è riflessa nella consapevolezza da parte dell'agente della provenienza da reato del compendio economico (denaro, beni o altra utilità, per usare le parole della legge) oggetto della condotta stessa.

2.1. - *Il percorso del provento e le disposizioni del codice penale*

Le considerazioni che precedono suggeriscono qualche cursoria notazione con riguardo al complessivo assetto normativo vigente in materia. Considerazioni che non avranno ad oggetto i profili specifici delle singole fattispecie d'incriminazione, pur rilevanti anche nella prospettiva di un'eventuale riforma.

Per certo il quadro descritto dagli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p. mostra all'interprete un paesaggio molto frastagliato, nel quale la descrizione delle condotte è affidata a forme verbali dal contenuto semantico sovrapponibile, per ciò solo generatore d'incertezze (si tratta di elencazioni tassativizzanti, implicanti l'esclusione di

¹¹ Si osservi come questi tratti non siano dissimili dalle previsioni dalle disposizioni in materia di ricettazione e favoreggiamento reale.

comportamenti espressivi del medesimo disvalore rispetto ai quali la diversità delle modalità di aggressione al bene giuridico appare tanto sfumata da essere impercettibile, oppure di elencazioni esemplificative, aperte quindi a estensioni interpretative?).

Non diversamente per altri estremi delle figure dei reati in questione, mentre la tormentata (sebbene condivisibile, a lungo contrastata e tuttora discussa) scelta di eliminare il ‘privilegio’ dell’autoriciclaggio introducendo la fattispecie dell’art. 648-ter.1 c.p., nell’aggiungere gli aggettivi *imprenditoriali* e *speculativi* al binomio *economiche* e *finanziarie* (che compare nell’art. 648-ter c.p.) ha generato ulteriori perplessità e incertezze¹², così come la maldestra previsione del quarto comma dell’art. 648-ter.1 c.p., limitativa della fattispecie nei casi di utilizzazione o di godimento personali del provento del reato-fonte¹³.

Alla luce di quanto argomentato, in via generale una robusta semplificazione sembrerebbe, oltre che auspicabile, anche possibile senza andare incontro a soverchie difficoltà.

Si potrebbe immaginare una figura criminosa concentrata esclusivamente sulla condotta di ostacolo, espressa attraverso un’unica locuzione, capace di descrivere il nucleo sostanziale dell’offesa: soltanto per esemplificare: “compie atti in concreto idonei a occultare [o a rendere difficoltosa] l’identificazione della provenienza”. Con siffatta formula (o altra consimile) si fornirebbe tutela all’intera area dei fatti riconducibili al secondo passaggio del percorso del provento da reato, restando quello relativo alla mera ricezione affidato al presidio fornito dall’art. 648 c.p. (disposizione anch’essa meritevole di un appropriato adeguamento), quando non seguito da ulteriori condotte riciclatorie.

Per quanto concerne il passaggio conclusivo (quello riguardante l’immissione del provento del reato-fonte nel circuito dell’economia legale), la condotta punibile potrebbe essere descritta in modo sintetico e al contempo doverosamente tassativo attraverso una clausola capace di cogliere il tratto essenziale dell’offesa che, a vedere bene, consiste e si esaurisce proprio nell’introduzione del provento del reato-fonte nel sistema dell’economia legale. Sicché, sempre a modo d’esempio, potrebbe essere bastevole una formula del tipo “impiega in qualunque forma in attività economiche” ovvero “immette in qualunque forma in attività economiche”, essendo l’aggettivo *economiche* apposto ad attività se non seguito da altri, da solo semanticamente comprensivo di

¹² Si fa rinvio alla nota 3.

¹³ Ai riferimenti di cui alla nota 3, *adde* R. CORDEIRO GUERRA, *Reati fiscali e riciclaggio*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, 1175; A. GULLO, *Il delitto di autoriciclaggio: lacuna colmata o occasione mancata?*, in A. Del Vecchio, P. Severino (a cura di), *Tutela degli investimenti tra integrazione dei mercati e concorrenza di ordinamenti*, Bari, 2016, pp. 411-434

quelle *finanziarie, imprenditoriali e speculative* e, più in generale, di ogni altro possibile impiego all'interno del sistema economico (legale)¹⁴.

Quanto al tema dell'autoriciclaggio, posto il ben difficilmente giustificabile più lieve trattamento sanzionatorio¹⁵, sarebbe sufficiente escludere la clausola di riserva che oggi compare nelle fattispecie degli artt. artt. 648-*bis*, 648-*ter* c.p., potendosi al più prevedere un trattamento sanzionatorio più mite per il caso di uso o di godimento personali del provento del reato sul riflesso che in quest'ultima ipotesi l'offesa alla concorrenza appare inesistente o comunque limitata¹⁶.

In sintesi, è nel passaggio conclusivo (quello dell'immissione nel sistema dell'economia legale) che si manifesta nella sua pienezza la portata offensiva del riciclaggio (inteso il termine in senso lato), poiché la disponibilità di mezzi economici provenienti da reato pone per ciò solo in una posizione di vantaggio competitivo il

¹⁴ Il riferimento all'aggettivo *economiche* apposto al sostantivo *attività*, quando non sia accompagnato da aggettivi qualificativi ulteriori, designa un insieme di attività comprensivo di qualunque forma di utilizzazione del bene nel senso della sua *destinazione all'investimento* inteso come attività destinata a ritrarre un profitto di qualunque genere. D'altronde il campo semantico del termine *economico* contiene senza dubbio anche i significati dei lemmi *finanziario, speculativo e imprenditoriale*, che si pongono come concetti di specie rispetto quello di genere (economico): un impiego di risorse, così come un'attività qualificata alternativamente come finanziaria, speculativa o imprenditoriale è per ciò solo designabile anche come impiego di risorse o attività economica: detto altrimenti, un impiego economico è altresì definibile come impiego nel settore finanziario, imprenditoriale o di carattere speculativo.

¹⁵ Sul piano della meritevolezza di pena e della sua stessa commisurazione è ben arduo fornire una motivazione razionale che giustifichi anche soltanto un trattamento sanzionatorio più favorevole per il soggetto che, avendo commesso il reato-fonte, impieghi in un'iniziativa economica il provento del reato, dopo aver provveduto a occultarne la provenienza, rispetto a colui che abbia tenuto le medesime condotte, senza però aver commesso il reato-fonte. Né sembra che contrario argomento sia possibile trarre sul piano sistematico dal rilievo che è previsto un trattamento sanzionatorio differenziato fra il detenuto che evade (art. 385 c.p.) e colui che agevola o procura l'evasione (art. 386 c.p.): nel caso ora rammentato, oltre alla corposa differenza delle situazioni rispetto a quelle che vengono in considerazione nell'ambito del riciclaggio (in senso ampio), v'è anche il profilo della colpevolezza a connotare significativamente la diversità che sta all'origine della diversificato trattamento sanzionatorio. In proposito, v. D. BRUNELLI, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in *Punire l'autoriciclaggio*, cit., 38; G. DELLA VOLPE, *Il contributo dell'extraneus alla condotta di autoriciclaggio: reato di riciclaggio o concorso nell'autoriciclaggio? La presa di posizione del legislatore*, in *CP*, 2016, 2654; A. M. DELL'OSSO, *Riciclaggio o concorso in autoriciclaggio? La Cassazione si affida al buon senso e aggira le questioni dogmatiche*, in *IP*, 2018, 675; A. GULLO, *Realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio: la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in *Dir. pen. cont. - riv. trim.*, 6/2018, 262; C. PIERGALLINI, *Autoriciclaggio, concorso*, cit., 545; nonché, volendo, F. MUCCIARELLI, *Autoriciclaggio e concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 2206.

¹⁶ Esclusa l'eventualità del consumo o del godimento personale del bene, quella nella quale il provento del reato sia impiegato per l'acquisto di un immobile superando l'offerta di un altro soggetto interessato che non dispone di mezzi 'aggiuntivi' rivenienti da reato (ad. es. l'evasione fiscale), è situazione nella quale il *vulnus* alla concorrenza, posto che sia concettualmente configurabile, è, a dir poco, rarefatto.

soggetto che tali beni impiega, alterando così le condizioni di mercato. In altri termini, la condotta di impiego esprime in sé stessa la portata lesiva, coincidendo con l'esposizione a pericolo (concreto) il bene protetto.

Spicca dunque il profilo della concorrenza come bene cui la disciplina di contrasto al fenomeno criminoso in discorso appresta (deve apprestare) adeguata tutela¹⁷, rispetto al quale appaiono recessivi quelli costituiti dalla componente patrimoniale e dell'amministrazione della giustizia, che pure è difficile escludere completamente dall'orizzonte meritevole di presidio¹⁸. In questo senso, non deve sfuggire una peculiarità propria dell'ambito nel quale si situano i fatti costitutivi del fenomeno deviante in esame: la direzione dell'offesa muta sensibilmente in relazione al contesto concreto nel quale si colloca la condotta. Asserzione, quest'ultima, destinata, per un verso, ad apparire fortemente discutibile, ma che, dall'altro, trova la sua motivazione nel rilievo che la medesima condotta di occultamento o di impiego del provento del reato può essere tenuta sia nel quadro di un'attività economica di natura imprenditoriale (lecita o illecita, sotto questo punto di vista, ciò è indifferente), sia nell'ambito di rapporti economici fra privati. Esemplificando: si pensi, da un lato, all'impiego in attività imprenditoriali di ingenti somme rivenienti dal traffico della droga o di un profitto di rilevante ammontare derivante da un appalto di opere pubbliche ottenuto tramite corruzione o da un'evasione fiscale, e, dall'altro, all'impiego per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo che un privato faccia delle disponibilità rivenienti da sue infedeli dichiarazioni dei redditi.

Se, come ognuno vede, la prima tipologia sopra rammentata, collocandosi nell'area dei fattori economici, si risolve in maniera pressoché esclusiva in un'offesa alla concorrenza, posto che colui che utilizza il provento-profitto da reato si trova in una posizione di vantaggio rispetto agli operatori concorrenti, che di tali mezzi (illeciti) non dispongono, è altrettanto immediatamente evidente che nell'altra ipotesi l'offesa alla concorrenza è tanto rarefatta da sembrar quasi inesistente. Al di là del rilievo che nel caso prospettato la posizione di vantaggio si determina nei confronti degli eventuali (pochi) altri interessati all'acquisto del medesimo immobile, v'è poi l'ardua riferibilità del concetto stesso di concorrenza al di fuori dell'agire imprenditoriale sul mercato.

¹⁷ Si vedano in proposito, A. CRESPI, *Aziende di credito e repressione del riciclaggio dei proventi illeciti*, in *Riv. soc.*, 1990, 1403; G.M. FLICK, *La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria, Problemi attuali e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 1265.

¹⁸ Per un quadro completo e una perspicua analisi del bene giuridico rispetto ai reati in materia si veda, M. FAZIO, *Il cangiante profilo*, cit., *passim*.

3. Occultamento della provenienza, impiego e forme di manifestazione

Se si ha riguardo al fenomeno criminoso del riciclaggio (intendendo il termine in senso ampio), è agevole avvedersi che il tratto preponderante quanto a portata offensiva è rappresentato dalle condotte di immissione nel circuito legale di mezzi economici di provenienza da reato per la diretta lesione o messa in pericolo della concorrenza, senza dimenticare tuttavia che a tal genere di condotte è – come s'è visto – necessariamente propedeutica la realizzazione di comportamenti di occultamento della provenienza penalmente illecita, comportamenti non infrequentemente realizzati dal medesimo soggetto che pone in essere il successivo impiego nell'economia (soprattutto nei casi riportabili all'autoriciclaggio: si pensi all'impiego del provento derivante da una frode fiscale in ambito corporativo).

In una diversa prospettiva analitica, si potrebbe in modo non azzardato osservare che le condotte di occultamento, costituendo un *prius* logico e temporale rispetto a quelle di immissione, sono espressive di un'offesa potenziale alla concorrenza, offesa che si concretizza (anche nella forma del pericolo concreto) con la successiva attività di immissione. Sicché anche da questo punto di vista il fenomeno criminoso mostra, ad un tempo, un profilo di unitarietà e la sua significativa rilevanza sul versante dell'offensività.

Nella complessiva unitarietà del fenomeno criminoso spiccano, per entità sia sul versante quantitativo sia su quello della concreta offensività, i comportamenti che attingono al provento del reato-fonte commessi nell'ambito dell'agire in forma imprenditoriale, tanto se tale agire è quello dell'impresa criminale, quanto se consiste, invece, nella realizzazione di reati-fonte posti in essere nel contesto di un'attività imprenditoriale altrimenti lecita.

L'analisi delle sopra richiamate differenti tipologie con riferimento alla generazione del provento del reato-fonte e al successivo momento dell'impiego nell'economia legale merita d'essere svolta in quanto mostra peculiarità a loro volta suggestive di ulteriore riflessione: sicché conviene esaminare partitamente tali distinte tipologie.

3.1. - (segue) *nel contesto della criminalità d'impresa*

Principiando dalla criminalità d'impresa, conviene subito notare che i reati-fonte ipotizzabili possono essere identificati con buona approssimazione con quelli attualmente enumerati nel catalogo dei reati-presupposto di cui al d. lgs 231/01. Fatte

salve alcune eccezioni riguardanti figure d'incriminazione del tutto particolari¹⁹, un tratto caratteristico accomuna i reati-presupposto: essi descrivono la realizzazione con modalità illecite di condotte che *altrimenti* (*id est*: se non connotate dalla modalità che le rende illecite) corrisponderebbero a comportamenti fisiologici (o, addirittura, doverosi) dell'agire economico nel contesto dell'attività d'impresa. È inoltre interessante osservare un ulteriore profilo analitico concernente la formazione del provento del reato-fonte, poiché anche quest'ultimo implica conseguenze peculiari in relazione al profilo d'interesse e, segnatamente, all'aspetto concernente l'immissione del provento nel circuito dell'economia legale.

Cominciando dalla questione relativa alla natura delle condotte integranti i reati-fonte, se ne può tentare una caratterizzazione secondo due categorie: da un lato situazioni nelle quali la condotta posta in essere costituisce la realizzazione in modo abusivo di un comportamento altrimenti lecito o, come anticipato, addirittura doveroso. Si pensi, soltanto per esemplificare a: (a.i) una falsità in bilancio che, attraverso una fraudolenta sopravvalutazione degli attivi, generi disponibilità fittizie, ovvero (a.ii) una falsa comunicazione al mercato concernente un'operazione effettivamente compiuta che, determinando l'artificioso incremento del prezzo di titoli posseduti dalla società che ha emesso il comunicato, permetta un'importante plusvalenza realizzata con la cessione dei titoli posseduti, ovvero (a.iii) un'ipotesi di scissione in danno dei creditori riportabile allo schema dell'art. 2629 cod. civ., nella quale concorrano gli amministratori della società beneficiaria, ovvero – se la società scissa dovesse poi essere dichiarata giudizialmente insolvente – all'ipotesi dell'art. 329 co. 1 lett. a) cod. crisi impr. con riguardo agli amministratori della beneficiaria chiamati a rispondere in concorso, e al provento conseguente a tali reati, che si consolida nel patrimonio della beneficiata, ovvero (a.iv) reati di inquinamento ambientale derivanti da omesse manutenzioni con conseguente risparmio dei costi inerenti, ovvero (a.v) reati di omicidio o lesioni colpose aggravati per la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro cagionati da omessi interventi prevenzionistici con conseguente risparmio dei costi inerenti, ovvero (a.vi) a fatti di infedeltà fiscale o contributiva consistenti nell'omesso versamento delle somme dovute ai quali consegue il mantenimento nel patrimonio delle corrispondenti risorse altrimenti destinate all'erario, ovvero (a.vii) un falso in bilancio consistente in una fraudolenta sottostima di rischi su crediti, che determina la conseguente mancata integrazione del fondo rischi, cui corrisponde una posizione attiva maggiore ma *pro quota* fittizia.

¹⁹ Soltanto per esemplificare, si pensi ai reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p. richiamato dall'art. 25-*quater*.1 d. lgs 231/01).

Ricapitolando la categoria (a): in tutte le ipotesi formulate si è al cospetto di comportamenti di per loro corrispondenti ad attività funzionali all'agire economico (dell'impresa, in forma societaria), fin banale essendo constatare che la redazione del bilancio (a.i e a.vii), la diffusione al mercato di un comunicato (a.ii), un'operazione di scissione (a.iii), lo svolgimento di attività manifatturiera che determina la generazione di rifiuti (a.iv) ovvero che implica l'esigenza di rispettare la normativa prevenzionistica (a.v), il versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni fiscali o contributiva (a.vi) sono tutte condotte che acquisiscono la nota della illiceità per la violazione delle regole che ne disciplinano il compimento. Con una precisazione: la nota di illiceità relativa ai casi congetturati *sub* (a.iv), (a.v), (a.vi) e (a.vii) consiste nella mera omissione della condotta normativamente richiesta, differenza che all'evidenza non incide, modificandolo, sul disvalore della condotta stessa e sulla natura del conseguente profitto, che rimane pur sempre il provento di un reato.

Venendo ora all'altra categoria (b), si possono ipotizzare situazioni nelle quali le condotte poste in essere non sono riconducibili a un paradigma legale corretto, costituendo invece comportamenti intrinsecamente illeciti, l'illiceità dei quali non dipende, cioè, da una modalità abusiva della loro realizzazione. Con un'esemplificazione tutt'altro che esaustiva, si pensi a: (b.i) una frode fiscale perpetrata tramite annotazione di fatture per prestazioni inesistenti, che generano disponibilità extracontabili attraverso un meccanismo di ristoro, ovvero (b.ii) un fatto corruttivo che permette l'aggiudicazione di un lucroso appalto e il conseguente ingente profitto, ovvero (b.iii) una frode in pubbliche forniture, dalla quale pure deriva un cospicuo profitto.

Le ipotesi qui sopra congettrate consistono tutte in comportamenti *ab origine* illeciti, il disvalore dei quali non dipende dalla modalità di compimento del comportamento stesso, in quanto, come ognuno vede, emettere fatture per prestazioni inesistenti (b.i), corrompere un pubblico ufficiale (b.ii) o frodare il committente pubblico (b.iii) sono condotte che non possono in alcun modo essere tenute in forme lecite, l'unica alternativa lecita essendo non compierle.

La considerazione analitica delle due categorie – (a) e (b) – nelle quali si sono raggruppate le differenti morfologie dei reati-fonte ipotizzabili nel contesto della criminalità d'impresa autorizza una prima notazione.

La differenza morfologica non incide sul profilo qui d'interesse: il provento del reato (*id est*: profitto che ne consegue) è comunque di derivazione penalmente illecita e per ciò solo si colloca nell'area del fenomeno criminale del riciclaggio (inteso il termine in senso ampio).

Riguardata da questo punto di vista, ancor più evidente si mostra l'omogeneità sostanziale tra un provento-profitto che si consolida in un incremento (illecito) del patrimonio dell'ente generato da un reato e un prodotto-profitto che consiste invece nel mantenere, attraverso la commissione di un reato, inalterato (in modo illecito) l'attivo, evitandone l'altrimenti necessitato decremento.

Fatto pari a X il patrimonio dell'ente, nel caso del provento-profitto incrementale di entità Y, il patrimonio risultante è bensì X maggiorato di Y, ma Y è una componente illecita, che, come tale, non dovrebbe essere nel patrimonio dell'ente (che è quindi *fittizio per Y*). In modo specularmente identico, nell'ipotesi del provento-profitto consistente in una non diminuzione per un'entità pari a Y, il patrimonio rimane di X, ma la quota di valore corrispondente a Y (il costo indebitamente non sopportato) non avrebbe dovuto essere nel patrimonio disponibile dell'ente (che è quindi *fittizio per Y*).

Avendo sempre presente la distinzione nelle due categorie (a) e (b), si tratta ora di considerare se le differenze morfologiche dei reati-fonte (*rectius*: delle tipologie delle condotte costitutive di tali reati) reagiscano ed eventualmente in qual modo sul provento-profitto in relazione al terzo passaggio del percorso del provento, quello rappresentato dalla immissione nel circuito dell'economia legale.

Prima di procedere oltre è opportuno rammentare che il disvalore della condotta di immissione si concentra e si esaurisce nella condotta medesima, essendo evidente che l'impiego in qualunque forma del provento del reato nel contesto dell'agire economico pone per ciò solo in una condizione di vantaggio il beneficiario, vantaggio consistente nella disponibilità di mezzi economici ulteriori e di fonte illecita rispetto ai concorrenti che tale disponibilità non si sono procurati²⁰, ciò che integra un'offesa al bene tutelato, la concorrenza.

3.1.1. - *Autori dei reati e beneficiario dei proventi*

Vi è poi un profilo problematico ulteriore, che merita d'essere esaminato in quanto funzionale alla questione in esame. Se si considera la 'vicenda' criminale nel suo complesso (commissione del reato-fonte, formazione del provento-profitto, occultamento/mascheratura della provenienza criminosa, immissione del provento-profitto 'ripulito' nell'economia legale), collocata secondo l'ipotesi di lavoro nel contesto

²⁰ La condotta descritta dall'art. 648-ter c.p. si riferisce soltanto all'impiego senza ulteriore connotazione sul versante oggettivo.

dell'agire dell'impresa (qui: criminalità d'impresa), è agevole avvedersi che le distinte frazioni che la compongono ben possono essere riferite (ascritte) a un unico soggetto (l'ente), mentre questa visione unitaria non trova necessaria corrispondenza nella ricostruzione della medesima vicenda secondo i canoni del diritto penale 'classico', posto che i singoli tratti sopra richiamati ben possono essere (e, anzi, frequentemente sono) realizzati da persone fisiche diverse, fermo restando che vi è sempre una non coincidenza tra l'autore del reato-fonte nonché delle ulteriori e diverse condotte costitutive dei reati di riciclaggio (in senso ampio) da un lato e, dall'altro, il soggetto (l'ente) beneficiario del provento-profitto del reato-fonte.

È del tutto evidente che in una prospettiva limitata alla considerazione del profilo riguardante gli aspetti economici e i loro riflessi sulla tutela della concorrenza, far riferimento in modo esclusivo e univoco all'ente (*id est*: all'impresa) come centro d'imputazione (nel duplice senso del sintagma: 'autore' del fatto – la vicenda nel suo complesso – e soggetto beneficiario del provento-profitto) riesce non soltanto più semplice sul piano sintattico-descrittivo, ma, in un certo senso, persino più aderente alle effettive dinamiche dell'agire d'impresa (soprattutto con riguardo a quelle di gradi dimensioni con articolate e complesse strutture organizzative e meccanismi decisionali altrettanto articolati e complessi²¹).

A rendere il quadro ulteriormente bisognoso di dettaglio analitico, in modo che nessuna delle variabili sia dimenticata, sta un dato normativo ben difficilmente eludibile: nella prospettiva della responsabilità dell'ente, il reato-fonte (quando sia anche reato-presupposto *ex d. lgs 231/01*) *deve* essere commesso da una persona fisica (così come le condotte integratrici dei reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p., essi pure reati-presupposto compresi nel catalogo del citato d. lgs 231/01).

Anche accogliendo la riflessione che ha condotto più a nord di ogni altra la ricostruzione del reato-presupposto come fatto dell'ente, l'ipotesi ermeneutica suggerita si risolve – sintetizzando bruscamente – nella configurazione di una responsabilità della *personne morale* a titolo di concorso (in forma di una sorta di agevolazione colpevole fondata nella colpa di organizzazione) nel reato ineluttabilmente commesso dalla persona fisica²².

²¹ Per una ricostruzione di tali meccanismi in ottica penalistica, si rinvia, malgrado l'ineleganza dell'autocitazione, a F. MUCCIARELLI, *Principi generali*, in *Diritto penale dell'impresa*, diretto da C. Parodi, Milano, 2017, § 8 p. 26 estratto e § 10 p. 32 estratto.

²² In questo senso si vedano C.E. PALIERO, *La responsabilità penale della persona giuridica nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti*, a cura di F. Palazzo, Padova, 2003, 17; C. E. PALIERO, *La società punita. Del come, del perché, e del per cosa*, in *Riv.*

Né ulteriore argomento sembra potersi ricavare dal dettato dall'art. 8 d. lgs 231/01: la disposizione contempla un'autonoma responsabilità dell'ente nel caso che l'autore del reato non sia stato identificato, che non sia imputabile o che il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia, ma l'asserto normativo sconta implicitamente e necessariamente che il reato sia stato commesso da una persona fisica, irrilevante essendo in questa prospettiva che l'autore sia rimasto ignoto ovvero che sia non imputabile o non punibile per intervenuta estinzione del reato stesso²³.

Entro il perimetro nel quale si svolge la vicenda 'riciclatoria' in ambito corporativo possono così essere individuati alcuni punti di riferimento: fermo restando che il reato-fonte e le condotte integrative dell'occultamento della provenienza criminosa e di immissione nell'economia legale sono necessariamente commessi da persone fisiche, non è circostanza altrettanto necessaria che tali comportamenti siano ascrivibili alla medesima persona fisica, soprattutto nel caso di organizzazioni complesse d'impresa.

È facile arguire che il breviloquio *reato d'impresa* permette, come s'è accennato in precedenza, una semplificazione concettuale che sintetizza e unifica l'intero

it. dir. proc. pen., 1516; nonché A. ASTROLOGO, *Concorso di persone e responsabilità della persona giuridica*, in *IP*, 2005, 1003; O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, diretto da G. Lattanzi, Milano, 2005, 3. Per un riepilogo aggiornato e una revisione approfondita della teoria 'concorsuale', v. M. SCOLETTA, *Sulla struttura «concorsuale» dell'illecito punitivo delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano*, in R. De Vicente Martínez, D. Gómez Iniesta, T. Martín López, M. Muñoz De Morales Romero, A. Nieto Martín, (a cura di), *Libro homenaje al Professor Luis Arroyo Zapatero. Un derecho penal humanista*, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2021, 665 (consultabile anche in *disCrimen*, sezione "Libri").

²³ Ponendo l'art. 8 d. lgs 231/2001 il canone dell'autonoma responsabilità dell'ente, accertabile anche «anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia», si apre la possibilità di ipotizzare una responsabilità dell'ente in assenza dell'accertamento – anche incidentale – circa la sussistenza del reato, posto che alla circostanza dell'essere ignoto l'autore del reato, corrisponde sul piano logico l'impossibilità di apprezzare in alcun modo la sussistenza della colpevolezza (e, in particolare, dell'estremo dell'elemento psicologico), estremo costitutivo del reato. Sulla questione, partendo dalle fondamentali riflessioni di C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, e del per cosa*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516, si vedano M. BARTOLUCCI, *L'art. 8 d.lgs 231/01 nel triangolo di Penrose*, in *Dir. pen. cont.*, 9.1.2017; M. BELLACOSA, *Autonomia delle responsabilità dell'ente*, in *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, Commentario diretto da M. Levis e A. Perini, Torino, 2021; F. CONSULICH, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8*, in *Riv. 231*, 4, 2018, 197; ID., *Punibilità di organizzazione. Possibilità e limiti dell'astensione dalla punizione per l'ente colpevole*, *ivi*, 4, 2020, 249; F. D'ARCANGELO, *La responsabilità dell'ente per reato commesso da autore ignoto*, *ivi*, 2017, 21; F. D'ARCANGELO, *Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente*, in *La responsabilità degli enti ex d. lgs 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. Piva, Torino, 2021, 308; G. DE SIMONE, *Autonomia delle responsabilità dell'ente*, in *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Commentario a cura di D. Castronuovo, G. De Simone, E. Ginevra, A. Lionzo, D. Negri, G. Varraso, Milano, 2019, 336; A. ORSINA, *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 935.

percorso che procede dalla commissione del reato-fonte e si conclude con l'immissione del provento-profitto nel circuito legale, cogliendone l'aspetto forse più significativo sotto il profilo economico, costitutivo altresì della ragione dell'agire deviante (il perseguimento del profitto a qualunque costo).

A tale sintesi concettuale fa però da contrappunto una realtà giuridicamente diversa: i reati come tali sono commessi da una o più persone fisiche nel contesto della loro attività per l'ente, mentre il provento-profitto si riverbera sul patrimonio della *personne morale*.

La notazione che precede non sembra tuttavia spostare i termini della questione con riguardo alla configurazione dei reati di riciclaggio (in senso ampio): che il centro di imputazione economica del profitto del reato (o del suo equivalente valoriale) si collochi in un soggetto diverso da quelli che hanno commesso i reati (soggetto bensì diverso ma in ogni caso funzionalmente legato agli autori degli illeciti penali) non muta i criteri di valutazione dei tratti tipici delle condotte costituenti le fattispecie di reato in discorso: a vedere bene, tale notazione ne aiuta anzi la comprensione nel peculiare ambito. Così, la lettura delle varie fasi del percorso del provento del reato-fonte, dopo la sua commissione, è resa più agevole, quando si consideri che i successivi passaggi avvengono in un contesto unitario sia sul piano strutturale²⁴, sia su quello formale²⁵.

3.1.1.1. - *Autori dei reati in ambito corporativo e struttura dei reati*

La visione unitaria del 'reato d'impresa' così come poc'anzi accennata non può certo far smarrire la specificità sottostante: come pure s'è anticipato, persone fisiche diverse possono commettere i reati-fonte e i reati di riciclaggio e impiego del provento-profitto, in ipotesi operando anche da posizioni e con ruoli esterni all'organizzazione d'impresa²⁶. L'attenzione a siffatte differenti qualificazioni è tuttavia necessaria per il corretto inquadramento rispetto alle diverse figure incriminatrici che possono venire in considerazione nelle fasi di riciclaggio e di impiego. Se nel momento dell'accertamento giudiziale si renderà doverosamente necessario un approccio

²⁴ Il riferimento all'unità strutturale è legato alla constatazione che sul piano economico/sostanziale i passaggi sono in rapporto di funzionalità conseguente.

²⁵ Il riferimento all'unità formale deriva dalla circostanza che i passaggi avvengono nel contesto di un unico ente o di più enti fra loro collegati (es. gruppo)

²⁶ Tra i soggetti esterni, in questo senso rilevanti sono le posizioni dei consulenti, che sovente agiscono nell'interesse dell'ente anche al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, ma che – soprattutto al cospetto della disciplina del d. lgs 231/01 – possono evocare la responsabilità dell'ente stesso.

analitico, su un piano generale è invece possibile azzardare una sintesi secondo una partitura ampia, articolata in due distinte categorie: da un lato sta la tipologia nella quale è riconoscibile un unico autore sia del reato-fonte sia dei reati di riciclaggio/impiego (nel caso, quindi, di autoriciclaggio, fattispecie che raccoglie entrambe le ipotesi d'incriminazione). Si pensi, per esemplificare, alla situazione congetturata *sub a.ii* (falsa comunicazione al mercato che determina l'aumento artificioso del prezzo di titoli, ceduti poi con notevole plusvalenza e al successivo impiego del corrispettivo della conseguente plusvalenza): in tal caso è il vertice amministrativo e gestionale dell'ente a porre in essere le condotte sia del reato-fonte sia del reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p. (fermo restando che, ricorrendone gli estremi, potranno essere coinvolti a titolo di concorso anche soggetti ulteriori, i quali ultimi, se non compartecipano del reato-fonte, si troveranno a rispondere – a seconda dell'attività svolta – del reato di riciclaggio *ex art. 648-bis* c.p. ovvero di quello di impiego *ex art. 648-ter* c.p.)²⁷.

Dall'altro sta la categoria nella quale il reato-fonte è stato commesso da un soggetto diverso da quello che provvede poi a realizzare le condotte di impiego del provento-profitto: l'esempio può essere qui fornito dalla congettura esaminata *sub a.v*, rispetto alla quale il responsabile del delitto di omicidio colposo aggravato ben difficilmente (soprattutto nelle organizzazioni complesse d'impresa) è altresì il soggetto che, avendone i poteri, procede all'impiego, in qualunque forma, dei mezzi economici rimasti nella disponibilità della *personne morale* (il corrispondente del risparmio dei costi non sostenuti per provvedere agli interventi prevenzionistici, il cui *deficit* ha cagionato l'evento lesivo costituente reato).

Fermo restando che pure in siffatte evenienze non può essere esclusa l'ipotesi del concorso nella commissione del reato-fonte anche da parte del soggetto (in genere il vertice aziendale) che si occupa degli impieghi, il profilo che si presenta maggiormente delicato sul piano dell'accertamento – quando non si verta nella rammentata ipotesi di concorso nel reato-fonte – concerne il momento psicologico e, in particolare, l'aspetto attinente alla consapevolezza della provenienza da reato in capo a colui che pone in essere la condotta di impiego.

Un'ultima cursoria notazione prima di passare all'altra questione anticipata, quella riguardante le peculiarità dell'immissione del provento-profitto di provenienza criminosa all'interno dell'ente (un 'transito' necessario).

Notazione conclusiva che, come si cercherà di mostrare, è connessa al successivo

²⁷ Sul punto si vedano i contributi citati alla nota 15.

profilo dell'impiego (l'immissione nel circuito dell'economia legale) e che riguarda la struttura del reato di autoriciclaggio, la relazione di quest'ultimo con la fattispecie dell'art. 648-*ter*.1 c.p. e la coerenza dell'assetto normativo con la dinamica economica oggetto di disciplina in funzione della tutela del bene protetto (la concorrenza).

Sta in principio l'agevole constatazione che l'art. 648-*ter*.1 c.p., riprendendo in maniera pedissequa la descrizione delle condotte tipizzate negli art. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., le connota tutte sul piano modale con la clausola «in modo da ostacolare concretamente la loro provenienza» da delitto nonché da contravvenzione (*ex* art. 648-*ter*.1 co. 2 c.p.).

Evidente il disallineamento delle discipline concernenti la medesima condotta di impiego contemplate rispettivamente dall'art. 648-*ter* c.p. e dall'art. 648-*ter*.1 c.p.: nell'un caso (art. 648-*ter* c.p.) l'impiego è tipico indipendentemente da qualunque modalità decettiva volta a occultare la provenienza illecita, mentre nell'altro (art. 648-*ter*.1 c.p.) la disposizione richiede siffatto ulteriore estremo.

Un esame più attento della fattispecie astratta dell'art. art. 648-*ter*.1 c.p., del confronto con la figura dell'art. art. 648-*ter* c.p. e del contesto per tal modo regolato dalle norme in discorso potrebbe suggerire una lettura diversa meritevole d'essere sperimentata.

Richiamata dapprima l'osservazione in precedenza argomentata secondo cui l'immissione nel circuito dell'economia legale del provento-profitto del reato implica una precedente necessaria operazione di 'ripulitura' idonea a occultarne la provenienza illecita, si può allora notare che la fase dell'impiego ha (o, almeno, può avere) a oggetto non già il provento del reato come tale, bensì il suo corrispettivo per valore o, comunque, un bene che *ex se* non reca traccia della sua origine. Sicché nell'ipotesi dell'autoriciclaggio nella forma dell'impiego la modalità richiesta dalla norma incriminatrice è già stata realizzata.

Ad esigere però un ulteriore approfondimento analitico sono i passaggi, per così dire, 'interni' all'ente beneficiario dell'attività criminosa, posta la già notata eventualità che persone fisiche diverse compiano le condotte tipiche contemplate dalle distinte figure d'incriminazione. Se il reato-fonte, l'attività di occultamento della provenienza e quella del successivo impiego sono realizzati tutti dalla medesima persona fisica, eventualmente in concorso con altri, troverà applicazione l'art. 648-*ter*.1 c.p. Gli eventuali concorrenti, se a loro volta non partecipano al reato-fonte, saranno chiamati a rispondere del reato di riciclaggio o di quello di impiego a seconda della condotta attraverso la quale hanno fornito contributo, mentre la figura

dell'autoriciclaggio troverà applicazione nei confronti dell'autore anche del reato-fonte.

Se invece l'autore del reato-fonte, non avendo compiuto alcuna condotta (neppure a titolo di concorso) riportabile allo schema dell'art. 648-*bis* c.p. (se cioè non ha svolto alcun ruolo nella fase dell'occultamento della provenienza), ha però tenuto la condotta di impiego, la clausola modale dell'art. 648-*ter*.1 c.p. sembrerebbe precludere l'applicabilità di quest'ultima disposizione. Nell'ipotesi ora prospettata non sarebbe infatti possibile ascrivere all'autore del reato-fonte un comportamento che abbia le caratteristiche richieste dal tipo definito dall'art. 648-*ter*.1 c.p. (con riferimento all'estremo della dissimulazione della provenienza).

Ed infatti: pacifiche essendo la derivazione da reato del bene (*rectius*: del corrispondente valore economico, frutto della 'ripulitura' attraverso la condotta di altri) e l'identità della *ratio* di tutela, la condotta dell'autore del reato-fonte, limitata all'immissione nel circuito legale del provento-profitto del reato senza che vengano in tale fase tenuti comportamenti idonei a occultare la provenienza da reato, non potrebbe essere riportata, da un lato, alla lettera dell'art. 648-*ter* c.p. (che per l'impiego non richiede modalità di occultamento della provenienza) posta la clausola di riserva a favore dell'autore del reato-fonte e, dall'altro, neppure al paradigma dell'art. 648-*ter*.1 c.p. in quanto, come già osservato, la condotta concreta posta in essere, consistendo in un mero impiego, difetterebbe del requisito modale prescritto dalla fattispecie dell'autoriciclaggio.

È da chiedersi se la paradossale conclusione che precede possa essere superata in via interpretativa.

Parte della giurisprudenza²⁸ ha avuto cura di precisare che la condotta di 'reimpiego', pur a forma libera, deve essere caratterizzata da un effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'individuabilità dell'origine illecita delle risorse movimentate²⁹: pur in mancanza di univoco riscontro nella *littera legis* dell'art. 648-*ter* c.p. codesta interpretazione consente di evitare una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla contigua ipotesi di riciclaggio (punita con la medesima cornice editale pur in presenza di un *quid pluris* sul piano delle modalità di offesa), senza contare che la più recente fattispecie di autoriciclaggio contribuisce a connotare tutte e tre le figure codicistiche di *money laundering* quali reati di pericolo concreto incentrati sul disvalore

²⁸ Si vedano in tal senso Cass. pen. Sez. I, 7.10.2021-1.2.2022, n. 3591; Cass. pen. Sez. II, 10.6.14.7.2021, n. 26796; Cass. pen. Sez. II, 14.7.2016, n. 33076; Cass. pen. Sez. II, 5.10.2011, n. 39756.

²⁹ Pone lucidamente la questione in termini dubitativi A. M. DELL'OSSO, *sub art. 648-ter c.p.*, in *Commentario Breve al Codice penale*, diretto da G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Padova, 6ª ed., 2017, 2326, in particolare 2327.

d'azione della condotta dissimulativa (così da giustificare l'autonomo rilievo penalistico di un *post-factum* altrimenti non punibile e la severa reazione punitiva dell'ordinamento). Vero è che il percorso ermeneutico appena sintetizzato rende l'art. 648-ter c.p. una sorta di superfetazione normativa: tale esito appare nondimeno preferibile rispetto a soluzioni contrarie al fondamentale canone di proporzione sanzionatoria, per comune opinione espressivo del principio di eguaglianza-ragionevolezza.

Mette però conto di segnalare un orientamento ermeneutico, pur ampiamente presente nella giurisprudenza di legittimità, che, partendo dal solido dato letterale (nell'art. 648-ter c.p., a differenza delle altre fattispecie, non compare alcun riferimento modale che qualifichi la condotta in senso decettivo), giunge all'opposta conclusione. Traendo spunto da un precedente responso delle Sezioni Unite³⁰, l'orientamento da ultimo richiamato³¹ (rappresentato in genere da decisioni più accuratamente motivate rispetto a quelle – quasi assertive sul punto – che esprimono l'altro orientamento) perviene alla conclusione che «la scelta interpretativa che ritiene non necessaria la idoneità dissimulativa della condotta di reimpiego (...) risiede nella individuazione del “principale” bene protetto dalla fattispecie di cui all'art. 648-ter cod. pen. (che letteralmente non richiama la necessità della dissimulazione) nella tutela dell'ordine economico, che deve essere preservato da ogni attività che inquina il fisiologico sviluppo delle fisiologiche dinamiche economiche. Può dunque essere affermato il seguente principio di diritto: per configurare il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulativa, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti»³².

Ricostruzione ermeneutica che riesce convincente sotto molteplici punti di vista. In primo luogo, il dato normativo (l'assenza di qualunque riferimento a note di decettività che connotino in tal modo la condotta) è profilo, che presidiato dal canone della legalità, non può essere agevolmente superato, non disponendo l'interprete del potere che Humpty Dumpty pretende per sé³³, né il contesto sistematico sembra

³⁰ V. Cass. pen. Sez. Un., 27.2.2014, n. 258587, Rv 25191.

³¹ In tal senso si vedano Cass. pen. Sez. II, 18.2-21.6.2021, n. 24273; Cass. pen. Sez. II, 17.6.2015, n. 37678; Cass. pen. Sez. II, 5.11.2013-25.2.2014, n. 9026.

³² Così Cass. pen. Sez. II, 17.6.2015, n. 37678. Con cadenze analoghe e uno sviluppo interessante sul piano sistematico, si veda altresì Cass. pen. Sez. II, 5.11.2013-25.2.2014, n. 9026.

³³ Humpty Dumpty: «quando uso una parola quella parola prende il significato che io ho deciso di attribuire ad essa» Alice: «Il problema è se puoi davvero dare alle parole significati così differenti» Humpty Dumpty: «Il problema è sapere chi è il padrone. Questo è tutto», LEWIS CARROLL, *Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò*, in *Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio*, Milano, 2021.

autorizzare letture diverse. Sul rammentato piano sistematico, sta la constatazione che – come già notato – nelle prossime figure dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio compare invece in forma espressa il riferimento alla componente dissimulatoria, mentre non minore peso ha il rilievo che nel momento dell'immissione nel circuito legale il provento-profitto deve aver già perduto le connotazioni suggestive della provenienza illegale, posto che tale immissione/impiego nel circuito legale avviene (non può che avvenire, come s'è già argomentato) tramite negozi/atti giuridici in sé formalmente leciti. Ed ancora, sul versante della esperienza concreta, è opportuno rammentare che nella gran parte dei meccanismi di formazione del provento-profitto nel contesto della criminalità d'impresa, è proprio tale meccanismo – come pure s'è mostrato – a determinare un'apparenza di liceità del provento-profitto stesso, sicché non v'è necessità di un'ulteriore attività di occultamento della provenienza.

Né, infine, sembra valere l'obiezione che per tal modo si finirebbe per equiparare (sul piano del disvalore segnalato dall'identico trattamento sanzionatorio: quello previsto dall'art. 648-*bis* c.p. e quelli dell'art. 648-*ter* c.p.) una fattispecie di pericolo concreto (art. 648-*bis* c.p.) e una di pericolo astratto (art. 648-*ter* c.p.): a vedere bene, la condotta di immissione-impiego esprime di per sé un pericolo concreto, posto che l'offesa alla concorrenza si attualizza proprio nel momento nel quale il soggetto che dispone delle risorse di provenienza illecita ne fa uso in qualunque modo immettendole nel circuito dell'economia legale, alterando quindi le condizioni del mercato nel quale agiscono gli altri operatori.

3.1.2. - *Le dinamiche di formazione del provento-profitto: riflessi sull'occultamento e sull'impiego*

Assodato dunque che con ruoli diversi e con un differente rapporto con il reato-fonte, molteplici soggetti possono commettere – oltre all'autore del reato-fonte stesso – i reati di riciclaggio (in senso ampio) all'interno delle organizzazioni complesse d'impresa e che il provento-profitto del reato-fonte si riverbera comunque in un beneficio dell'ente, qualche considerazione merita d'essere riservata alle dinamiche di formazione del provento-profitto, del mascheramento della sua provenienza e del suo impiego/utilizzazione nel circuito dell'economia legale, sempre nella prospettiva dell'agire dell'impresa (criminalità d'impresa e non dell'impresa criminale).

Ragionando a partire dalle due categorie (a) e (b) alle quali si è fatto in precedenza riferimento, è possibile in prima approssimazione distinguere due modalità di

formazione del provento-profitto: da un lato situazioni nelle quali il beneficio economico è *generato all'esterno* dell'ente, in quanto ricavo di un'attività posta in essere in conseguenza del reato-fonte commesso (si pensi alle ipotesi sub a.ii, a.iii, b.i, b.ii, b.iii con varianti ulteriori, da questo punto di vista irrilevanti, legate alle caratteristiche delle attività che in concreto producono il provento). Dall'altro stanno situazioni nelle quali il beneficio economico *si forma all'interno* dell'ente, in quanto consiste nel mantenimento di risorse che altrimenti (*id est*: se il reato-fonte non fosse stato commesso) non sarebbero state disponibili (si pensi alle ipotesi sub a.iv, a.v. a.vi e a.vii), anche in questo caso con varianti al momento irrilevanti.

Il differente meccanismo di formazione del beneficio economico non ne altera in nessun modo la natura illecita e la sua "provenienza" criminale. A tale questione, in precedenza accennata (v. *supra sub* § 3.1.), conviene dedicare una notazione ulteriore: la circostanza che in un caso il beneficio consista in un apporto di disponibilità che vengono immesse nel patrimonio dell'ente è soltanto suggestiva di un'apparenza di diversità rispetto alla situazione nella quale il beneficio si concretizza in una non-diminuzione dell'attivo patrimoniale. Suggestione tuttavia fallace, sia sul piano economico sia su quello giuridico. Detto che essa è verosimilmente supportata anche dalla valenza evocativa dei termini tradizionalmente impiegati (*provento, arricchimento, profitto*), che alludono in prima approssimazione a un accrescimento in senso materiale, quasi fisico, del compendio posseduto precedentemente al compimento della condotta che lo produce, oltre che da quelle componenti ideologiche che per tradizione sono inclini a riservare alla criminalità economica opzioni ermeneutiche, per così dire in modo eufemistico, 'prudenti', se si guarda l'essenza delle cose e si dà alle stesse il loro nome, ci si avvede agevolmente che in entrambi i casi nel patrimonio dell'ente compare una componente giuridicamente fittizia (*id est*: che avrebbe dovuto non esserci in quanto la sua presenza, derivando dalla commissione di un reato, è priva di qualunque titolo di legittimazione). Sotto questo riguardo è del tutto irrilevante e ininfluyente che essa consista in un incremento del patrimonio effettivo e lecito ovvero in una mancata e altrimenti dovuta riduzione di quello stesso patrimonio. Dal punto di vista economico – e in questo ambito meglio si coglie la portata offensiva rispetto alla concorrenza come bene tutelato – la componente giuridicamente fittizia (ma materialmente disponibile come se fosse effettiva), indifferente la sua natura (incrementale o di mancato decremento), determina un vantaggio competitivo per l'ente (l'impresa) che ne dispone.

Si è poc'anzi fatto cenno a varianti che connotano i meccanismi di formazione

del beneficio economico derivante, irrilevanti rispetto al profilo sin qui considerato, ma che ora conviene esplorare brevemente, in quanto propedeutiche alla considerazione di ulteriori profili del percorso *riciclatorio* del provento.

Nelle fattispecie riportabili alla tipologia nella quale il beneficio proviene dall'*esterno* dell'ente, il corrispettivo che lo costituisce entra nel patrimonio dell'ente in forza di atti/negozi giuridici apparentemente leciti (ad esempio, il pagamento dei compensi pattuiti per la gara d'appalto illecitamente aggiudicatasi dall'impresa i cui esponenti hanno corrotto i pubblici ufficiali), confluendo e confondendosi con gli altri attivi (trattandosi di un ricavo, come tale viene contabilizzato).

Indubitabile che la illiceità genetica e strutturale della componente attiva, che per tal modo ha ingresso nella disponibilità dell'ente, è nota in questa sua dimensione illecita all'autore o agli autori del reato-fonte (nell'esempio: la corruzione), ma il particolare carattere della sua formazione non richiede alcuna attività di occultamento per dissimularne la provenienza illecita, che rimane ignota a chiunque non sia a conoscenza – anche successiva – della *matrice* penalmente rilevante della sua generazione. *Matrice* che gli autori del reato fonte avranno ovviamente cura di tenere celata e *carattere* che non emerge da alcun segno, posto che il corrispettivo è incassato sulla base di una documentazione attestante un negozio (l'appalto) formalmente del tutto regolare.

Parzialmente diverso è il caso in cui il beneficio si consolidi attraverso un meccanismo di ristorno (è l'esempio sub b.i), rispetto al quale il ricavo non entra formalmente nella disponibilità dell'ente, rimanendo tuttavia utilizzabile ma occultato in una gestione extracontabile in genere gestita dagli esponenti di vertice dell'ente stesso. In quest'ultima prospettiva si aprono due ulteriori possibili scenari: da un lato, tale beneficio può rimanere nella disponibilità (sostanziale) dell'ente, costituendo lo strumento per la commissione di altri reati³⁴, ovvero, dall'altro, può uscirne divenendo oggetto di un'appropriazione da parte dell'esponente aziendale che ha posto in essere l'intera operazione illecita (ma una simile evenienza, pur non infrequente, non rientra nel campo della presente indagine, in quanto riguarda comportamenti che non hanno a che vedere con la criminalità d'impresa, trovando nella dinamica dell'impresa soltanto l'occasione per il loro compimento).

Osservando l'altro ambito, quello riguardante le tipologie nelle quali il beneficio per l'ente si *genera* al suo *interno*, è possibile distinguere ulteriormente fra i casi nei quali esso consiste in un risparmio di un costo altrimenti dovuto (si tratta delle ipotesi

³⁴ È da simili disponibilità che si attinge in genere per pagamenti corruttivi, ovvero per corrispondenze in nero a fornitori o a dipendenti.

sub a.iv, a.v e a.vi) e quelli nei quali tale beneficio si realizza tramite un meccanismo contabile (come nella esemplificazione *sub* a.vii, nella quale non viene diminuito l'attivo in ragione della omessa appostazione della congruente posta passiva).

Rammentato che in tutti i casi ora menzionati il beneficio è generato da una condotta costituente reato ed è per ciò solo connotato da una nota strutturale di illiceità, la acquisizione del beneficio non si realizza tramite l'ingresso di un cespite, bensì attraverso la mancata fuoriuscita del valore corrispondente che in alcune ipotesi sarebbe stata concretamente effettiva (risparmio sui costi o mancato versamento delle imposte: v. *sub* a.iv, a.v e a.vi) ovvero per la non disponibilità di una quota dell'attivo, che ha natura soltanto contabile (omessa appostazione della quota di fondo rischi: v. *sub* a.vii).

La circostanza che il beneficio in discorso consista sul piano economico-giuridico in una quota del patrimonio dell'ente che avrebbe dovuto non esserci o essere non disponibile implica che tale quota sia una parte fittizia del patrimonio stesso, confusa tuttavia in maniera 'indistinguibile' con la restante parte (lecita) del patrimonio medesimo.

Una domanda sembra a questo punto appropriata: se ed eventualmente in quale misura la dinamica delle fattispecie concrete fin qui considerate nella generazione del beneficio (dall'esterno o dall'interno) reagisca sulla componente modale richiesta dalle fattispecie astratte dei reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p.

Ricordato che i reati-fonte commessi nell'ambito della criminalità d'impresa si situano in uno scenario di legalità consistendo i fatti punibili – come in precedenza ripetutamente osservato – nella deviazione patologica di comportamenti funzionali all'attività d'impresa e che in questa nota patologica si realizza il reato che connota l'illiceità del provento, in tutte le ipotesi considerate il beneficio entra o rimane nella disponibilità dell'ente confondendosi con il patrimonio lecito, senza che alcuna connotazione esteriore di illiceità lo denoti, in quanto, a ben vedere, la sua derivazione dal fatto penalmente illecito è rintracciabile soltanto riconoscendo la natura criminosa del comportamento che lo ha generato e, con maggior precisione, soltanto qualora venga disvelata tale denotazione.

In assenza di ciò, la riconduzione del provento alla sua matrice genetica è sempre evidente e riconoscibile e, ad un tempo, sempre nascosta e occultata.

Il paradosso è soltanto apparente e la contraddizione *in adiecto* non vuole certo ammantarsi di ciò che non è né può aspirare a essere³⁵: la semplice osservazione dello

³⁵ Non è certo qui il caso di evocare il principio di indeterminatezza formulato da W. Heisenberg nel contesto della fisica quantistica, come talvolta capita di vedere di fronte a questioni che, al più, sono semplici problemi di logica elementare, quando non altro che problemi linguistici mal posti.

stato delle cose mostra che la duplicità dipende esclusivamente dall'osservatore e, più esattamente, dal suo bagaglio conoscitivo: per chi sia ignaro della natura illecita del comportamento che costituisce il reato-fonte (ad esempio, la matrice illecita, perché affetta da corruzione, del ricavo riveniente dall'appalto, ovvero la falsità del bilancio nelle ipotesi a.i e a.vii), quella componente dell'attivo (corrispondente al beneficio) non soltanto apparirà lecita, ma altresì tracciabile in modo completo, esaustivo e trasparente verso la sua fonte (apparentemente) lecita.

Al contrario, chi è a conoscenza del pregresso illecito, non soltanto conosce della fittizietà (e dunque della illiceità) della componente presente nell'attivo (che corrisponde al valore del provento-profitto), ma è altrettanto consapevole che, per mantenere la effettivamente illecita derivazione della quota fittizia da reato nell'area della non riconoscibilità, non occorre fare alcunché: l'apparenza di liceità, che caratterizza il comportamento genetico del beneficio, è infatti bastevole a mascherarne la provenienza criminosa.

Osservando ora lo scenario sopra descritto in modo oggettivo (e non più da quello dei soggetti con differenti conoscenze), non si può non riconoscere che i) non è presente alcuna specifica e autonoma modalità delle condotte concretamente idonea a dissimulare la provenienza da reato del provento-profitto; ii) la irriconoscibilità della provenienza da reato è funzione della tipologia del reato-fonte commesso. In sintesi, verrebbe da dire che il tratto decettivo di cui discorrono gli artt. 648-*bis* e 648-*ter*.1 c.p. è 'incorporato' nella condotta criminosa generatrice del provento-profitto in quel peculiare contesto e non occorre quindi null'altro perché la derivazione da reato rimanga celata (mentre nell'art. 648-*ter* c.p. tale nota sembra scontata, essendo la condotta di occultamento collocata in una fase anteriore).

Anche a convenire con la ricostruzione qui sopra prospettata e persino volendo ammettere che la portata decettiva rispetto alla tracciabilità acceda necessariamente alla morfologia del reato-fonte commesso nell'ambito particolare della criminalità d'impresa (*id est*: in uno sfondo di attività lecite), perplessità non lievi rimangono al cospetto del modello legale dei reati contemplati nelle citate disposizioni degli artt. 648-*bis* e 648-*ter*.1 c.p., incontroverso essendo che tali figure d'incriminazione richiedono che la componente modale sia espressa da un comportamento autonomo e distinto tanto dalla condotta costitutiva del reato-fonte quanto da quella che integra il reato d'impiego da parte dell'autore del reato-fonte (l'auto-impiego nella prospettiva dell'autoriciclaggio).

In ogni caso, al di là delle criticità evidenziate in rapporto alla vigente normativa,

preme qui notare che il provento-profitto dei reati-fonte commessi nell'ambito della criminalità d'impresa, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza – cioè alle categorie a) o b) in precedenza esaminate – si rende pressoché immediatamente disponibile per l'impiego nel circuito dell'economia legale, ciò che rappresenta un tratto marcatamente insidioso nella prospettiva di tutela del bene protetto (*id est*: tutela della concorrenza intesa, in particolare, come esigenza di impedire il formarsi di posizioni di vantaggio competitivo derivanti da comportamenti penalmente illeciti).

Prima di concludere l'esame della vicenda riciclatoria nel contesto della criminalità d'impresa occorre qualche cenno sul tema, di ben più ampia portata, concernente la determinazione del profitto in quanto entità economica derivante da reato. Innumeri i profili problematici sottesi alla questione, resi in concreto peculiarmente significativi in quanto il profitto è l'oggetto della misura patrimoniale (il sequestro prima e la confisca poi) che ha acquistato, in modo del tutto plausibile in ragione della sua funzionalità, ruolo centrale nel contrasto alla criminalità economica.

Scontata l'impossibilità anche soltanto di dar conto, enumerandoli semplicemente, dei ricordati aspetti critici (a cominciare da quello essenziale di cosa debba intendersi esattamente per profitto da reato eventualmente confiscabile³⁶) nel seguito si segnaleranno esclusivamente alcuni profili che vengono in considerazione in rapporto alla vicenda riciclatoria.

In disparte dunque il problema concernente l'esatta determinazione della nozione di profitto da reato, non è difficile scorgere che alla differente tipologia dei reati-fonte fa da contrappunto una corposa diversità nella individuazione dell'entità del profitto colto nel suo essere *provento* del reato (prescindendo quindi, come detto, da ogni considerazione in ordine alla identificazione della nozione di profitto confiscabile e della sua dimensione quantitativa, ma restando legati al tratto essenziale che suggerisce fortemente che il termine provento valga a designare tutto quanto deriva dal reato in via *immediata*, notando altresì che il concetto di immediatezza è a sua volta problematico: ma su questo punto si tornerà brevemente seguito).

Anche una osservazione superficiale delle differenti tipologie mostra situazioni nelle quali il beneficio economico è determinabile in modo sufficientemente preciso nel suo complessivo ammontare. Si pensi al ricavo di un contratto di appalto ottenuto

³⁶ Il riferimento va al dibattito, tutt'altro che concluso, se il profitto confiscabile debba corrispondere al profitto netto, ovvero al lordo (cioè il ricavo), ovvero ancora a una categoria intermedia. Dibattito che nel presente contesto è bastevole richiamare nella sua esistenza, sterminata essendo la mole dei contributi in proposito.

tramite una corruzione, ovvero all'importo delle somme non versate a titolo d'imposta: in siffatte tipologie l'entità è esattamente quantificata e non richiede una valutazione per il suo apprezzamento (fermo restando, nella prima esemplificazione, il dibattito sull'individuazione dell'entità confiscabile).

Per altro verso emergono ipotesi nelle quali la dimensione del provento dipende a sua volta da valutazioni che in qualche misura ineriscono alla struttura stessa del reato-fonte: è il caso della sottostima fraudolenta dei rischi su crediti ovvero dei risparmi sui costi manutentivi. Ipotesi, come ognuno vede, nelle quali la determinazione quantitativa del provento è strettamente connessa con l'accertamento del reato e l'ulteriore apprezzamento circa l'entità del fondo-rischi che avrebbe dovuto esser stato appostato (nel primo esempio) o con quella delle provvidenze prevenzionistiche che avrebbero dovuto esser state effettuate.

Al di là delle esemplificazioni, non può sfuggire il retrostante problema: la determinazione del provento (*rectius*: della sua entità) è strettamente connessa con la configurazione del reato-fonte ed è destinata a condizionare sotto questo riguardo quantitativo la successiva vicenda riciclatoria sino alla fase ultima dell'impiego del provento-profitto nell'economia legale, che – sia permesso ricordarlo – è il momento nel quale si concretizza l'offesa al bene protetto.

Proprio la considerazione dello specifico oggetto di tutela suggerisce una cursoria notazione ulteriore, che riprende l'interrogativo concernente l'*immediatezza* come caratteristica della derivazione del provento dal reato.

Se il vigente assetto normativo non sembra autorizzare conclusione diversa da quella che esige quantomeno l'esistenza di un rapporto senza soluzione di continuità tra reato e provento e che, comunque, il provento non può consistere in un beneficio futuro, non deve sfuggire che, nella prospettiva della tutela della concorrenza, insidie (e, dunque, offese) di portata eguale se non maggiore possono essere arrecate da benefici prospettici, destinati a trovare la loro concretizzazione nel futuro: si pensi all'acquisizione di quote di mercato conseguenti alla aggiudicazione a seguito di corruzione di una serie di commesse per la fornitura di materiali d'uso e del conseguente appalto per l'esecuzione delle sostituzioni e della inerente manutenzione³⁷.

Si dirà, correttamente, che tal genere di provento è per sua natura estraneo alla dinamica del riciclaggio (inteso il termine in senso ampio), ma non deve tuttavia

³⁷ L'esempio è tratto dal primo caso giurisprudenziale di applicazione in via cautelare di misura interdittiva *ex d. lgs 231/01*: v. T. Milano, Ufficio Giudice delle Indagini preliminari, 28 aprile 2004, in *Foro it.*, 2004, II, 434.

sfuggire che, se si volesse azzardare una nozione unitaria di provento, da tradurre magari in una definizione normativa, occorrerebbe necessariamente tener conto anche di profili peculiari, come quello da ultimo evidenziato.

In estrema sintesi, non sembra azzardato notare che i proventi di reati, commessi nel contesto di una legittima attività d'impresa, hanno origine in uno sfondo di liceità, nel senso che le condotte (attive od omissive) che li integrano sono la patologica deviazione di un agire altrimenti pienamente ammesso. L'*apparente* liceità delle condotte costitutive di tal genere di reati-fonte rende il provento degli stessi anch'esso *apparentemente* lecito sin dalla sua origine, finendo con il rendere inutile e non necessario l'occultamento della derivazione criminosa.

In un certo senso, il risultato della dissimulazione della provenienza viene a realizzarsi tramite la morfologia del reato commesso in quanto inserito nel contesto specifico dell'agire dell'impresa. Si pensi, soltanto per esemplificare, ai casi *sub a.i* e *a.vi*, nei quali è quasi inconcepibile un distinto comportamento idoneo a eliminare la tracciabilità della maggiore disponibilità in attivo (che corrisponde al provento-profitto del reato-fonte). La condotta costitutiva del reato (falso in bilancio) è infatti essa stessa connotata fortemente nel senso di una decettività volta a creare un'apparenza di legalità e correttezza (in ciò risolvendosi *au fond* il falso in bilancio come rappresentazione artefatta per far apparire come vera una condizione economica, finanziaria e patrimoniale della società difforme da quella effettiva). Sicché la natura decettiva della fattispecie di falso in bilancio si estende, colorandolo della stessa tinta ingannatoria, al beneficio economico che ne deriva, beneficio che, per tale ragione, si mostra all'apparenza lecito. Né, sul piano logico, potrebbe essere diversamente, essendo la condotta posta in essere la fraudolenta realizzazione (la falsificazione del bilancio) di un comportamento altrimenti lecito (la redazione del bilancio).

3.2. - (segue) *nel contesto dell'impresa criminale*

Alla natura diversa, per struttura ed essenza, dell'agire dell'impresa criminale fa da immediato contrappunto una differente e, per vero, assai meno problematica ricostruzione dell'applicabilità delle vigenti fattispecie incriminatrici in materia di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio del provento dei reati-fonte.

Detto che la maggior linearità verosimilmente dipende dalla circostanza che le disposizioni in discorso paiono dettate ragionando a partire da uno sfondo di riferimento nel quale i reati-fonte (e quindi le conseguenti attività necessarie per

l'immissione nell'economia legale del loro provento) si collocano nell'area di attività intrinsecamente criminali, come attestano i considerando delle direttive in materia, è agevole avvedersi che proprio tale ambientamento determina la diversa prospettiva concernente l'applicazione delle norme in discorso.

Ed infatti: quando i reati-fonte consistano in condotte caratterizzate da una illiceità originaria, in quanto l'attività descritta nella fattispecie astratta genera un provento che in nessun modo potrebbe essere conseguito in forme rispettose della legge, vengono meno tutte le questioni in precedenza esaminate conseguenti, da un lato e ad esempio, alla indistinguibilità *ex se* tra il profitto derivante dall'attività lecita e il beneficio economico riveniente dalla realizzazione in modo patologicamente deviante di quella stessa attività o, dall'altro e sempre in forma d'esempio, ai problemi connessi non soltanto alla individuazione del profitto illecito, ma anche alla sua determinazione quantitativa. Se è infatti evidente che il ricavo della produzione e cessione di sostanze stupefacenti per entrare nell'economia legale, stante la sua originaria e strutturale illiceità, richiede per necessità i passaggi descritti in sequenza logica dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p. (ovvero dall'art. 648-*ter*.1 c.p. per il caso dell'autoriciclatore), altrettanto non è – come s'è cercato di mostrare – quando il provento-profitto del reato è rappresentato, per esempio, da un pur penalmente illecito risparmio sui costi di manutenzione, il cui corrispettivo rimane confuso nelle disponibilità (lecite) dell'ente.

Analogamente può dirsi con riguardo alla individuazione e alla determinazione del provento-profitto: la matrice intrinsecamente illecita implica, da un lato, il riconoscimento che il ricavo dell'attività corrisponde al provento del reato e, dall'altro, il rilievo che tale corrispondenza esclude in radice la possibilità stessa d'immaginare, rispetto alla determinazione del profitto confiscabile, l'alternativa tra profitto e ricavo come oggetto della conseguente misura ablatoria, posto che i costi per la produzione (in senso ampio) non possono essere detratti dal ricavo, accedendo tali costi ad attività esse stesse illecite (si pensi, per esemplificare, ai costi di locazione e manutenzione di un immobile che ospita una "casa di malaffare" o a quelli per l'acquisto delle materie prime destinate alla raffinazione di sostanze stupefacenti), mentre, come noto, sulla allocazione dei costi in relazione alla determinazione quantitativa del profitto vi è un ampio dibattito nell'ambito di fattispecie di reato poste in essere nel contesto della criminalità d'impresa.

Un'ulteriore notazione prima di chiudere le considerazioni concernenti il campo dell'impresa criminale, notazione che muove dal rilievo che l'impresa criminale può celarsi dietro l'apparenza formalmente legittima di una società costituita nelle forme legalmente previste.

Detto che ciò non modifica in nulla le osservazioni appena sopra fatte con riguardo al provento-profitto dei reati-fonte, occorre segnalare che nello svolgimento di attività lecite con deviazioni patologiche si riproducono i meccanismi analizzati a proposito della criminalità d'impresa. Ad esempio, una società che gestisce gli immobili nei quali si raffinano sostanze stupefacenti, dovrebbe comunque presentare i bilanci e provvedere al trattamento dei rifiuti generati dal ciclo produttivo, attività entrambe disciplinate dalla legge, sicché eventuali violazioni delle prescrizioni normative integrerebbero i corrispondenti reati. Con la conseguenza ulteriore che, ove ne ricorrano gli estremi fattuali, le fattispecie in materia di riciclaggio (in senso ampio) troveranno applicazione secondo le caratterizzazioni in precedenza esaminate con riguardo alla criminalità d'impresa, con una peculiarità ulteriore, che conviene mettere in evidenza.

Nell'ipotesi congetturata (attività criminale svolta dietro lo schermo di un'impresa costituita in forma societaria) trova applicazione il d.lgs 231/01: sul piano sanzionatorio è interessante notare che, qualora la condanna avesse esclusivo riguardo a reati tipici della criminalità d'impresa (senza una contestazione che facesse emergere la sottostante attività intrinsecamente criminale, che ne costituisce il *core business*), non ricorrerebbe la fattispecie dell'art. 16, comma 3, d. lgs 231/01, che prescrive l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività quando l'ente o una sua unità organizzativa è «stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità». Diversamente, se tale fattispecie trovasse riscontro nella vicenda processuale, non vi sarebbe ostacolo di alcun genere per l'irrogazione dell'estrema fra le sanzioni prevista per la responsabilità dell'ente.

Dal raffronto appena sopra illustrato si può trarre argomento per osservare che la previsione del citato art. 16, comma 3 sembra scontare la distinzione fra impresa criminale (per quale sola è contemplata la sanzione massima) e criminalità d'impresa, alla quale, dato il non esclusivo o prevalente agire criminoso, sono irrogabili sanzioni interdittive di durata comunque limitata nel tempo: ciò che è coerente con la circostanza che tale ultimo genere di criminalità consiste, da questo punto di vista, nella deviazione patologica ma episodica di comportamenti altrimenti leciti.

4. Conclusioni: note minime su bene giuridico e prospettive di riforma

Conviene ora tirare le fila di quanto sin qui argomentato, muovendo dalla

considerazione del bene giuridico oggetto della tutela apprestata dalle fattispecie incriminatrici degli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e art. 648-*ter*.1 c.p.

Se è difficile escludere in modo radicale che siffatte norme, anche in ragione della loro collocazione topografica e per una redazione non certo felice, abbiano a che vedere con la tutela del patrimonio o dell'amministrazione della giustizia, simili letture non riescono convincenti, così come quella che rimanda alla criminalità del profitto³⁸.

Le perplessità si acquisiscono nettamente se si considera poi il fenomeno criminoso nel suo complesso, soprattutto se collocato nel contesto della criminalità d'impresa.

In quest'ultima prospettiva, che appare la migliore per individuare le esigenze di tutela oggetto del presidio apprestato dalle norme, sembra plausibile riconoscere che l'effettiva ragion d'essere dell'attività riciclatoria (nel senso ampio del termine) consiste nel tratto ultimo del percorso del provento-profitto: nell'impiego d'esso nel circuito dell'economia legale.

A vedere bene, l'occultamento della provenienza (pur nelle molteplici forme di manifestazione descritte dall'art. 648-*bis* c.p.) si presenta come comportamento strumentale, difficilmente immaginabile come fine a sé stesso. La dispersione, il mascheramento delle tracce, che consentono di connettere il provento alla sua fonte illecita, hanno senso sul piano economico soltanto se funzionali al successivo momento dell'impiego del provento 'ripulito' (che è stato sottoposto a una attività di riciclaggio in senso stretto, secondo la previsione dell'art. 648-*bis* c.p.).

Diversamente, al di fuori cioè di un qualunque uso del compendio derivante dal reato, l'attività in questione non avrebbe ragion d'essere, se non per ipotesi del tutto marginali e scolastiche. Si pensi, ad esempio, a chi, avendo ricevuto un prezioso dipinto sottratto a una galleria d'arte, provveda all'occultamento della provenienza criminosa e trattenga per sé il quadro allo scopo di inserirlo nella sua raccolta di tele: come ognuno vede, si tratta di una evenienza sicuramente possibile, ma altrettanto sicuramente non centrale nelle dinamiche del fenomeno criminoso in discorso, caratterizzata altresì da un grado di offensività certamente non particolarmente elevato e che, se commesso dallo stesso autore del furto, sarebbe peraltro riconducibile alla clausola dell'art. 648-*ter*.1 c.p. (non punibilità nel caso di mero uso o di godimento personale del provento del reato-fonte, sempre che non siano state poste in essere condotte dissimulatorie).

Ai comportamenti di riciclaggio propriamente detto (*id est*: tutti i comportamenti comunque indirizzati a rendere 'commerciabile' il provento nascondendone la

³⁸ Sul punto, in generale, si veda ancora l'ampio studio di M. FAZIO, *Il cangiante profilo*, cit., *passim*.

derivazione da reato) sembra dunque accedere una caratteristica peculiare: la necessaria funzionalità rispetto al passaggio successivo del provento, precisamente la sua immissione nel circuito dell'economia legale, che costituisce la ragione economica perseguita, esprimendo altresì e ad un tempo il momento nel quale l'offesa al bene tutelato (la concorrenza) raggiunge il suo grado maggiore.

Come s'è mostrato, l'eventualità di un'attività di occultamento della derivazione, alla quale non segua un successivo impiego, è limitata a situazioni men che sporadiche, comunque connotate da un grado di offensività specialmente modesto.

Se questo *iter* progressivo si riconosce nella struttura delle disposizioni in discorso attraverso la loro lettura in modo unitario, la considerazione del fenomeno criminoso prescindendo dalle norme che lo fronteggiano può suggerire qualche riflessione ulteriore, sia in ordine al bene giuridico tutelato, sia nella prospettiva di una possibile riforma.

Guardando dunque al fenomeno come tale, prima della sua qualificazione giuridica, non è inappropriato cogliere l'estremo offensivo nella inammissibilità del trarre beneficio dal provento derivante dalla commissione di un reato, nessun ordinamento potendo consentire che da illeciti espressivi della massima contraddizione con le regole dell'ordinamento stesso possa ricavare vantaggio chicchessia.

Questa notazione ne autorizza due ulteriori: da un lato, la condotta di utilizzazione del provento è condotta diversa e autonoma rispetto a quella che integra il reato-fonte commesso (tanto che ad esserne autore sia il medesimo soggetto che poi utilizza il provento, quanto che l'autore sia soggetto diverso dall'utilizzatore). Dall'altro e consequenzialmente, l'utilizzazione del beneficio derivante dal reato-fonte determina un'offesa ulteriore e diversa rispetto a quella cagionata dal reato-fonte stesso.

È dunque l'utilizzazione del provento del reato il *fatto* espressivo della portata offensiva maggiore in quanto è propriamente attraverso tale comportamento che viene tratto beneficio dal provento del reato-fonte in precedenza commesso.

Non può tuttavia sfuggire una ulteriore (ovvia) implicazione: l'utilizzazione del provento sconta l'immissione dello stesso nel circuito dell'economia legale, sicché nei casi in cui l'illecita provenienza sia riconoscibile, rendendo come tale il provento non fruibile nel sistema economico legale, si renderà necessaria un'attività di mascheramento/dissimulazione della provenienza, funzionale a rendere il provento 'commerciale' (introducibile cioè nel circuito dell'economia legale). Un'attività, quella dell'occultamento della provenienza illecita, la cui strumentalità al successivo passaggio del percorso del provento-profitto ne fonda la pericolosità rispetto alla tutela del bene giuridico e ne giustifica appieno la proibizione sotto la comminatoria penale.

Come s'è in precedenza mostrato con riguardo a talune categorie di reati della criminalità d'impresa, vi sono però situazioni (tutt'altro che marginali) nelle quali la tipologia del reato-fonte, l'ambito in cui viene commesso e i meccanismi di formazione del provento rendono *ab origine* irriconoscibile la provenienza illecita, sicché non v'è l'esigenza di un'autonoma e distinta attività di dissimulazione.

Azzardando una sintesi estrema, si può ribadire che la ragion d'essere ultima del presidio penale si colloca nell'idea forte di impedire che dal provento derivante dalla commissione possa essere tratto vantaggio o beneficio economico (esito perseguibile 'congelando' il provento attraverso il divieto, sotto comminatoria penale, del suo uso in qualunque forma all'interno del ciclo economico legale).

Si badi però: non è soltanto l'esigenza di impedire di trarre vantaggio dal provento di un reato commesso a fondare l'esigenza di tutela. L'impiego del provento-profitto del reato nel sistema economico legale determina altresì un'alterazione delle condizioni di concorrenza fra gli operatori economici, situazione che raggiunge il suo grado massimo quando l'autore della condotta d'impiego è un imprenditore.

Prima di riprendere quest'ultimo profilo, attinente alla concorrenza e alla sua tutela, conviene esaminare partitamente due aspetti che si stagliano nettamente nella prospettiva del fenomeno criminoso in discorso: in sequenza cronologica inversa e in ordine decrescente per portata offensiva rispetto al "trarre vantaggio", essi sono (i) l'utilizzazione del provento e (ii) l'occultamento della provenienza illecita.

Per apprezzare in modo adeguato il fenomeno criminoso nella sua obiettività, occorre collocarlo nel contesto, posto che i reati-fonte e i fatti di riciclaggio in senso ampio (comprendente, cioè, sia la fase – eventuale – dell'occultamento e dell'immissione nell'economia legale) possono svolgersi in ambiti diversi.

Cominciando dai reati-fonte, è possibile individuare tre distinte aree: reati commessi nel contesto di (i) attività organizzata e intrinsecamente criminale (es. produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, ecc.), (ii) attività intrinsecamente criminali non organizzate (es. reati contro il patrimonio non ulteriormente qualificati sul piano dell'autoria) e, infine, (iii) attività economiche lecite nel cui contesto vengono poste in essere condotte devianti di rilievo penale (es. i reati della criminalità d'impresa).

Sul lato dei fatti di riciclaggio (in senso ampio) possono essere invece individuati due differenti ambiti: fatti commessi nell'area di (i) attività economiche ovvero (ii) limitati ad uso personale del provento.

Combinando fra loro le cinque ipotesi formulate, gli scenari che vengono in

considerazione possono essere così riepilogati: (a) *condotte di immissione* nell'economia legale del provento di reati commessi nel contesto di: (a1) un'attività intrinsecamente criminale organizzata, (a2) un'attività intrinsecamente criminosa non organizzata, (a3) un'attività economica lecita (*id est*: i reati della criminalità d'impresa), sia che si versi nel caso in cui occorre una previa attività di occultamento – v. *postea sub* (b2) – sia quando tale attività non è necessaria perché la derivazione della provenienza è dissimulata, come in precedenza notato, per la morfologia del reato-fonte o per le caratteristiche di formazione del provento.

Rispetto a siffatte tipologie è immediatamente evidente che quelle *sub* (a1) e (a3) sono caratterizzate dalla maggiore portata offensiva, conseguente all'ambito di provenienza del provento per (a1) e alla connotazione di natura imprenditoriale (o comunque di operatore economico) del soggetto che immette nel circuito legale per (a3) e della dimensione quantitativa che accompagna fatti di tal genere per entrambe. Diversamente, la tipologia *sub* (a2) manifesta una offensività minore in quanto non connessa a componenti di natura oggettivamente imprenditoriale.

Traducendo in esempi, le ipotesi *sub* (a1) e (a3) rimandano a situazioni nelle quali il provento di reati (anche gravissimi: si pensi al ciclo della droga) vengono impiegati per sostenere iniziative o compiere investimenti nei più disparati settori dell'economia legale, consentendo all'utilizzatore del provento illecito di disporre per ciò solo di mezzi economici aggiuntivi di derivazione criminosa, che lo pongono in un'inaccettabile condizione di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

Ben diversa e minore la portata offensiva di un fatto riconducibile all'ipotesi *sub* (a2): si pensi al privato non imprenditore che dispone del provento derivante da una frode fiscale da lui stesso commessa: grazie a tale maggiore disponibilità egli può acquistare un immobile presentando un'offerta maggiore di quella fatta da un terzo che, avendo tenuto un comportamento fiscalmente corretto, non dispone dei mezzi necessari per superare l'offerta avanzata dall'autoriciclatore. Nessun dubbio sulla rilevanza penale e sulla più generale riprovevolezza della condotta dell'evasore fiscale/autoriciclatore, ma altrettanto indubitabile la minor offensività di un tal fatto rispetto alle fattispecie concrete congetturabili nelle ipotesi *sub* (a1) e (a3).

Venendo ora all'altro scenario, quello concernente il lato delle (b) *condotte di occultamento* della provenienza illecita, si possono riconoscere due differenti ipotesi: (b1) condotte di occultamento *sempre necessarie* in quanto destinate a occultare la provenienza del beneficio da reati-fonte commessi nel contesto di attività intrinsecamente criminali: ipotesi (a1) attività dell'impresa criminale e ipotesi (a2) attività

intrinsecamente criminale non organizzata e (b2) condotte di occultamento che si rendono *necessarie soltanto* quando il provento dei reati-fonte commessi nel contesto della criminalità d'impresa – ipotesi (a3) – non presenta *ex se* una connotazione di apparente liceità.

In entrambi i casi – (b1) e (b2) – le condotte di occultamento sono tuttavia funzionali e indispensabili perché il provento possa essere immesso nel circuito dell'economia legale e, in quest'ultimo ambito, possa essere impiegato, determinando così il successivo verificarsi dell'offesa 'diretta' alla concorrenza,

Tentando una sintesi ulteriore da un differente punto di vista, non sembra azzardato notare che le ipotesi sub (a1), (a2) e (a3) (*id est* quelle concernenti le condotte d'impiego del provento nel sistema dell'economia legale) dispiegano un'offesa diretta alla concorrenza, con la precisazione che quelle sub (a2) hanno in questo senso una portata ben minore, che sul piano della rilevanza criminologica è addirittura rarefatto.

Quelle invece riconducibili alle ipotesi (b1) e (b2), che raccolgono le condotte di occultamento della provenienza illecita, hanno una portata offensiva bensì significativa (anche in ragione della loro indispensabilità funzionale), ma indiretta rispetto al bene tutelato (la concorrenza), in quanto, pur prodromiche alla successiva fase dell'impiego, esse rimangono confinate nell'area dell'illegalità, senza contatto con il sistema economico legale sul quale non possono quindi, come tali, determinare effetti perturbativi sulla concorrenza.

V'è poi un'ultima e residuale ipotesi, che merita d'essere segnalata per completare il quadro delle variabili del percorso del provento dei reati-fonte. Si tratta dell'ipotesi (c) di *condotte di uso personale* del provento del reato-fonte, rispetto alle quali è possibile ancora distinguere fra (c1) evenienze nelle quali l'uso personale non è stato preceduto da un'attività di occultamento della derivazione criminosa e (c2) evenienze nelle quali tale attività è stata invece compiuta.

Già si è detto della minore valenza offensiva propria di tali fattispecie concrete: è qui tuttavia opportuno segnalare, per un verso, che la nozione di uso personale (alla quale nell'art. 648-ter.1 c.p. il legislatore affianca quella alternativa di *godimento*³⁹) si vuole intendere qualunque forma di utilizzazione del provento che non ne comporti l'immissione – a qualunque titolo – nel circuito dell'economia legale. Considerata in tal modo (non immissione nel circuito dell'economia legale) la nozione in discorso, ne segue che nella *sub* ipotesi (c1) si verte in tema di ricettazione, mentre nel caso (c2) (che

³⁹ Sul punto, v. per tutti, E. BASILE, *Autoriciclaggio, "mera utilizzazione" e "godimento"*, cit., 2744.

potrebbe trovare motivo nell'esigenza di nascondere la provenienza illecita per garantire un più tranquillo uso personale del provento⁴⁰) a venire in considerazione saranno le figure incriminatrici degli artt. 648-*bis*, 648-*ter* o 648-*ter*.1 c.p. a seconda che il reato-fonte sia stato commesso o no dal soggetto che fa uso personale del provento.

Come ognuno vede, le ipotesi *sub* (c) hanno caratteristiche tali che ne escludono la rilevanza rispetto alla tutela della concorrenza (il provento del reato non entra nel circuito dell'economia legale), dovendosi quindi riconoscere che la ragione giustificatrice della comminatoria penale risiede altrove.

Anche la considerazione di quest'ultima tipologia convince che il nucleo essenziale della tutela è rivolto a evitare che nel sistema dell'economia legale operino soggetti in posizione di vantaggio competitivo fondato sulla disponibilità del provento del reato, questa essendo la matrice dell'effetto perturbatore della concorrenza.

Altrettanto evidente che una simile configurazione sposta e concentra sulla concorrenza l'individuazione del bene giuridico meritevole di tutela, bene giuridico di cui non può sfuggire la rilevanza soprattutto nel contesto di un'economia capitalista di mercato.

Posto che la concorrenza perfetta è, per definizione, irraggiungibile⁴¹ e – come

⁴⁰ Si pensi a chi, avendo acquisito un dipinto di valore proveniente da un furto, apporti piccole, marginali varianti per rendere difficile l'identificazione e il riconoscimento da parte di persone che, visitando l'abitazione dove il quadro è esposto, lo riconoscano e ne individuino la provenienza.

⁴¹ Il tema della concorrenza è senz'altro in sé complesso e a renderlo ulteriormente delicato contribuiscono forti connotazioni ideologiche. Conviene tuttavia rammentare che, in disparte ogni considerazione (anche assiologica) sulla efficienza di un mercato che si 'autoregola', guidato dalla sua stessa *mano invisibile*, secondo la variamente interpretata immagine di Adam Smith alla base – neanche tanto recondita – della spinta verso la *deregulation*, sta, semplificando, il teorema per il quale qualsiasi sistema economico perfettamente concorrenziale raggiunge un equilibrio Pareto-ottimale, teorema che sostituisce le leggi del mercato alle 'inclinazioni naturali' di Smith (una sorta di formulazione analitica della metafora della mano invisibile). Ma l'assunto della concorrenza perfetta non trova rispondenza nei mercati reali (fra i molti, v. R.M. ANDERSON, H. SONNENSCHNEIN, *On the Existence of Rational Expectations Equilibrium*, in *Journal of Economic Theory*, 1982, 26; G. DEBREU, *Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*, Yale, 1977, 21 *passim*; W. SHAFER, H. SONNENSCHNEIN, *Equilibrium with Externalities*, Northwestern University, Center for Mathematical Studies in Economics and Management Science, 1976, 2; J. E. STIGLITZ, *I ruggenti anni Novanta. Lo scandalo della finanza e il futuro dell'economia*, Torino, 2004), mentre a rendere la mano invisibile un'illusione perniciosa è stata l'individuazione delle esternalità negative: il perseguimento dei fini individuali causa infatti costi nascosti che vengono scaricati sulla società, generando inefficienze che possono essere corrette soltanto attraverso l'intervento pubblico (in proposito, v. G. AKERLOF, R. SHILLER, *Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism*, Princeton University Press, 2009, trad. it., *Spiriti animali. Come la natura umana può salvare l'economia*, MILANO, 2009, *passim*; R.G. GILSON, R.H. KRAAKMAN, *The Mechanisms of Market Efficiency*, in *Virginia Law Review*, 1984, v. 70, 629; T. PIKETTY, *Il capitale nel XXI secolo*, Milano, 2014, *passim*; A. SEN, *Risorse, valori e sviluppo*,

detto – costituisce non più che un $\tau\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma$ cui tendere, è tuttavia indubbio che scongiurare nel massimo grado il formarsi di situazioni di vantaggio competitivo (tanto più se, come nel caso presente, esse dipendono dalla commissione di illeciti penali) costituisce (dovrebbe costituire) un obiettivo primario del legislatore.

Diversamente, come ammoniva ben oltre quarant'anni fa la più autorevole delle dottrine, a trarre vantaggio saranno gli imprenditori meno scrupolosi, quelli più pronti ad assumere il rischio della sanzione penale⁴² (rischio, fra l'altro, statisticamente modesto stante l'altissima cifra oscura dei reati nel settore del diritto penale dell'economia⁴³).

Se si osservano le vigenti fattispecie incriminatrici nella prospettiva di tutela del bene giuridico concorrenza, ci si avvede che le stesse forniscono, al di là delle imperfezioni tecniche che affliggono le disposizioni e dei vuoti di tutela in precedenza evidenziati soprattutto con riferimento alla figura dell'autoriciclaggio, un accettabile presidio.

Proprio le criticità che incrinano la struttura e, conseguentemente, gli ambiti di applicazione dell'art. 648-ter.1 c.p. (norma di preminente importanza soprattutto per i fatti connessi alla criminalità d'impresa) suggeriscono una riflessione nella prospettiva di una riforma del sottosistema in discorso, che, per vero, non sembra neppure congetturabile nel tempo presente.

E tuttavia qualche cursoria indicazione in tal senso può forse essere accennata.

Torino, 1992, 85; C. SUNSTEIN, A. VERMEULE, *Law & Leviathan. Redeeming the Administrative State*, Harvard University Press, 2020, *passim*). Esempio il sistema dei mercati finanziari: la complessità e le dimensioni assunte dal mercato degli strumenti finanziari escludono in radice la congetturabilità stessa di una anomia. Che regole debbano disciplinare il mercato e che tali regole debbano avere valenza *giuridica* (essere vincolanti per coloro operano nel mercato/nei mercati, sicché alla loro violazione conseguano sanzioni – penali, amministrative, civili, è qui ora irrilevante) paiono, per vero, constatazioni conseguenti in modo diretto dalla considerazione dello stato delle cose. E il determinarsi di condizioni di vantaggi competitivi derivanti dalla commissione di reati (cioè dall'aver tenuto condotte che esprimono il grado massimo di devianza rispetto alle regole del sistema) costituisce all'evidenza una perturbazione grave della concorrenza.

⁴² In questo senso v. C. PEDRAZZI, *Droit Communautaire et droit pénal des Etats Membres*, in AA.VV., *Droit Communautaire et droit pénal. Colloque du 25 octobre 1979*, Milano, 1981, 49 ss., ora in C. PEDRAZZI, *Diritto penale*, vol. I, Milano, 2003, 441.

⁴³ Stando ai risultati della ricerca condotta dall'Università di Losanna (c.d. *Space I*, aggiornato al 25 aprile 2017) fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa la popolazione carceraria (detenuti a seguito di sentenza di condanna definitiva per "*Economic and financial offences*") non raggiunge in Italia l'1% del totale (esattamente lo 0,9%, a fronte, esemplificando, di una media del 3,3%, con l'11,7% della Germania, il 5,9% della Norvegia, il 5,1% della Svezia, il 4% della Spagna, il 3,3% dell'Olanda, il 2,6% del Lussemburgo, l'1,9% dell'Inghilterra e del Galles). Nel dettaglio si vedano le Statistiche penali annuali del Consiglio d'Europa (*Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe*: SPACE) 2014 e 2015, commentate rispettivamente da E. DOLCINI, *L'Europa in cammino verso carceri meno affollate e meno lontane da accettabili standard di umanità*. Editoriale, in *Dir. pen. cont.*, 16.3.2016; e da G. MENTASTI, *Carcere e sanzioni non detentive in Europa: i rapporti SPACE I e SPACE II 2015*, *ivi*, 25.5.2017.

La circostanza che le condotte di occultamento e di impiego costituiscono un fatto strutturalmente diverso da quello costitutivo del reato-fonte non sembra in alcun modo revocabile in dubbio, così come non questionabile è il rilievo che tali condotte rappresentano un'offesa a un bene giuridico diverso da quello presidiato da reato-fonte ovvero una nuova e ulteriore offesa qualora anche il reato-fonte abbia la concorrenza come oggetto di tutela.

Se queste notazioni non paiono infondate, ne segue che non v'è spazio per agitare lo spettro della violazione del canone del *ne bis in idem* per discutere della ragionevolezza dell'esclusione del 'beneficio dell'autoriciclaggio'. E allo stesso modo, la categoria del *post factum* non punibile appare eccentrica se evocata per contrastare o limitare la portata delle norme d'incriminazione in materia: a integrare i fatti di occultamento e di impiego nel circuito dell'economia legale sono – all'evidenza – condotte autonome, non necessitate, che l'agente decide di compiere e dalle quali ben può (anzi deve/dovrebbe) astenersi.

Sicché se ne può trarre argomento per semplificare l'assetto normativo, sopprimendo, da un lato, la fattispecie dell'art. 648-*ter*.1 c.p. e, dall'altro, eliminando la clausola di riserva con la quale esordiscono le disposizioni degli artt. 648-*bis* e 648-*ter* c.p., retaggio dell'antico privilegio dell'autoriciclatore.

Disposizioni, queste ultime, che ben potrebbero essere sottoposte a una revisione sintattica ed eventualmente a unificazione, semplificando in ogni caso la descrizione delle condotte, da concentrare, da un lato, sull'*occultamento*/dissimulazione, *in qualunque modalità*, della derivazione da reato e, dall'altro, sull'*impiego*, anch'esso *in qualunque forma*, del provento nel circuito dell'economia legale.

Alla diversa portata offensiva connessa alla circostanza che i fatti di occultamento o di impiego vengano posti in essere nel contesto dell'agire dell'impresa criminale o della criminalità d'impresa ben potrebbero corrispondere, opportunamente graduate, figure aggravate (se non addirittura autonome fattispecie di reato), mantenendo un'ipotesi base concernente i citati fatti di occultamento e di impiego commessi al di fuori dell'attività d'impresa o dell'agire dell'impresa criminale.

ABSTRACT

Il money laundering rappresenta uno snodo cruciale per l'impresa criminale e la criminalità d'impresa. Con particolare riguardo a quest'ultima dimensione si osservano dinamiche peculiari, in tutte le fasi del 'lavaggio'. L'esigenza di presidiare beni giuridici super-individuali, ivi compresa la concorrenza, rende auspicabile un intervento legislativo di riforma.

PAROLE CHIAVE

riciclaggio, criminalità d'impresa, impresa criminale, concorrenza

* * *

MONEY LAUNDERING, ECONOMIC CRIMINAL LAW
AND COMPETITION: SOME REFLECTIONS

ABSTRACT

Money laundering represents a crucial junction for both criminal enterprise and corporate crime. With particular reference to the latter, peculiar dynamics can be observed in all and every stage of 'laundering'. The need to safeguard supra-individual legal interests, including competition, makes a legislative reform desirable.

KEYWORDS

money laundering, criminal enterprise, corporate crime, competition